

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 novembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 giugno 2001, n. 2.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3 Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 11.

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale proveniente da allevamenti ed industrie alimentari Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 12.

Modifica della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, «Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto»). Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 67. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2001, n. 7/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 «Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi» e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate») Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2001, n. 8/R.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4-*quiquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i. (rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle imprese artigiane Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2001, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2001. Pag. 8

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2001, n. 7.

Riordinamento del servizio sanitario provinciale Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2000, n. 0435/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48, della legge regionale n. 3/1998, come modificata dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 22/1999 e dall'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 1/2000. Approvazione Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0463/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'art. 5, comma 25, della legge regionale n. 18/2000. Approvazione Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0464/Pres.

Legge regionale n. 28/1989. Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici. Integrazione. Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, comma 11 della legge regionale n. 13/2000 per l'ammmodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti. Approvazione Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999 in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 010/Pres.

Legge regionale n. 12/1995, art. 8. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarietà e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari. Approvazione Pag. 41

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 10.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive Pag. 43

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 11.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) Pag. 45

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 12.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale Pag. 47

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2001, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 Pag. 49

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2001, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34. Norme in materia di polizia municipale e locale. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) Pag. 50

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 17.

Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (Leggi regionali 6 marzo 1998, n. 9, 7 aprile 1999, n. 8, 28 febbraio 2000, n. 13) Pag. 51

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 18.

Ulteriore integrazione della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28. Disciplina delle attività agrituristiche Pag. 52

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2001, n. 1.

Disciplina per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato Pag. 52

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2001, n. 8.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento Pag. 57

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2001, n. 9.

Bilancio di competenza e di cassa 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 Pag. 57

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000 n. 43 . Pag. 57

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 17.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 40 norme per la promozione e tutela delle comunità Arbereshe in Basilicata - abrogazione legge regionale 28 marzo 1996 n. 16 Pag. 57

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 Pag. 58

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 19.

Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici Pag. 58

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 20.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 18 . Pag. 60

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 21.

Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 22.

Disciplina «De minimis» dei regimi regionali di aiuto Pag. 61

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 giugno 2001, n. 2.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 3 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'art. 24

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 24 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è soppressa.

Art. 2.

Modificazioni all'allegato B

1. Alla categoria 1 del punto 2) (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente) dell'allegato *B* al regolamento regionale n. 6/1996 le parole «Il servizio dovrà essere comprovato mediante certificato da rilasciarsi dall'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato. Il servizio prestato presso i servizi scolastici della Regione, sarà accertato d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio prestato presso l'amministrazione regionale è accertato d'ufficio».

2. Alla lettera *A)* della categoria 3 del punto 2) dell'allegato *B* del regolamento regionale n. 6/1996, le parole «presso pubbliche amministrazioni, non valutato alla categoria 1 e» sono soppresse.

3. (1).

4. Il primo periodo della lettera *D)* della categoria 3 del punto 2) del regolamento regionale n. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«Per ogni figlio convivente, con reddito di importo non superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: punti 4».

5. L'ultimo periodo della lettera *D)* della categoria 3 del punto 2) del regolamento regionale n. 6/1996 è soppresso.

6. La lettera *E)* della categoria 3 del punto 2) del regolamento regionale n. 6/1996, già sostituita dall'art. 23, comma 1, del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, è sostituita dalla seguente:

E) Assenza di conviventi o presenza di conviventi ciascuno dei quali non sia titolare di reddito di importo superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: punti 4».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 27 giugno 2001

VIÉRIN

01R0482

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 11.

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale proveniente da allevamenti ed industrie alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante il trattamento termico, di animali morti in allevamento o abbandonati e di carni o parti di animali macellati non idonee al consumo alimentare umano ed animale.

Art. 2.

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile.

2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresì aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con l'incarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi.

4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 è stabilito l'ammontare dell'emolumento da riconoscersi al commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attività di segreteria.

Art. 3.

Vincoli per la costituzione del consorzio

1. Il consorzio è costituito sulla base dei seguenti vincoli:

a) i servizi resi agli allevatori residenti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario;

b) l'ammontare della quota di adesione annuale degli allevatori al consorzio è stabilita dalla giunta regionale, anche in forma differenziata per gli allevamenti operanti nelle zone montane;

c) il consorzio opera mediante programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 7, da trasmettersi alla giunta regionale per l'approvazione ed il loro finanziamento;

d) il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti di origine animale resi ad industrie alimentari o mangimistiche è stabilito dal consorzio a totale copertura delle spese sostenute;

e) il consorzio opera secondo le indicazioni della giunta regionale in campo sanitario ed ambientale, tenendo conto delle esigenze legate ad emergenze alle quali deve essere accordata priorità.

2. Lo statuto del consorzio è approvato dalla giunta regionale.

3. Il consorzio presenta semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. Di tale relazione viene data informazione alle commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 4.

Compiti e funzioni del consorzio

1. Il consorzio, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica.

2. Il consorzio, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori che operano sul territorio del Piemonte di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), può offrire servizi per lo smaltimento di rifiuti di origine animale ad enti pubblici e ad imprese che operano nel settore delle carni fresche e trasformate, anche operanti fuori Regione.

Art. 5.

Finanziamenti

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

2. Il contributo è concesso per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, in base alla spesa ammissibile ed alle misure percentuali determinate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

b) un contributo annuo a favore del consorzio pari al cinquanta per cento del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

c) contributi per l'eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, su a base dei criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio»), la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della legge 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001.

Art. 6.

Contributi a favore dei comuni

1. I soggetti gestori degli impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio, basso rischio ed a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono al comune sede dell'impianto, un contri-

buto annuo pari all'importo previsto dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), per ogni chilogrammo di materiale trattato nell'impianto.

Art. 7.

Istruzioni per l'applicazione della legge

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni consiliari, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti, in particolare, le modalità di funzionamento e di articolazione del consorzio, le procedure e gli indirizzi per la redazione dei programmi annuali di attività del consorzio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), le modalità di erogazione degli incentivi, la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili, le percentuali di contribuzione, le priorità degli interventi nonché gli aspetti operativi ed organizzativi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa complessiva di L. 12.900.000.000.

2. Alla copertura della spesa si provvede, mediante riduzione del capitolo 15910, per L. 12.200.000.000, e del capitolo 27170, per L. 700.000.000, in termini di competenza e di cassa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi.

3. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione «Contributo alle spese di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività del consorzio per lo smaltimento o per il recupero dei rifiuti di origine animale» con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

4. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione «Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti», con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000.

5. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3, lettera b), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, sul capitolo con denominazione «Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per l'onere derivante dal costo del premio assicurativo dei soci allevatori contro le malattie del bestiame», con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000,

6. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3, lettera c), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione «Contributi per l'eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l'eliminazione dei rifiuti di origine animale», con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 700.000.000.

7. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 4, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione «Indennità integrativa per la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio», con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000.

8. La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 ove viene aggiunta nella elencazione riferita all'agricoltura la voce: «contributi al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale».

Art. 9.

Norme transitorie

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell'unione europea sulla legge.

2. Gli interventi di cui alla presente Legge sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonché dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 maggio 2001

GHIGO

01R0467

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 12.

Modifica della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, «Istituzione della riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto»). Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 67.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La cartografia in scala 1:5000 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, «Istituzione della riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto» come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1996 n.67, e' sostituita con l'allegata cartografia in scala 1:5000.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1993, le parole: «indicati nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla presente legge», sono sostituite con le parole: «individuati con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente di gestione dell'area protetta».

Art. 3.

1. E' abrogata la legge regionale 4 settembre 1996, n. 67.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 maggio 2001

GHIGO

(Omissis).

01R0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2001, n. 7/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 «Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi» e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 63 - 3047 del 21 maggio 2001;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le province del fondo regionale da destinare alla corresponsione degli indennizzi previsti dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 nonché, per la presentazione delle denunce relative ai sinistri stradali causati dalla fauna selvatica.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definisce sinistro stradale l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione «fauna selvatica» causativa di incidenti stradali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 è da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.

Art. 3.

Ripartizione tra le province del fondo regionale destinato agli indennizzi

1. L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 9/2000 è determinato annualmente dalla regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione nella misura massima dell'8 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia, accertati sul capitolo di entrata del bilancio regionale nell'anno precedente.

2. Il predetto fondo è ripartito tra le province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentita la conferenza permanente Regione autonomie locali di cui alla legge regionale n. 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 4.

Liquidazione alle province dei fondi ripartiti

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno le province trasmettono al settore caccia e pesca della Regione Piemonte l'ammontare presunto dei danni conseguenti a sinistri stradali causati da ungulati selvatici; entro il successivo 15 febbraio, le province trasmettono al medesimo settore regionale, su modulistica appositamente predisposta dallo stesso, il rendiconto delle denunce presentate ed istruite positivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione provvede a liquidare alle Province la quota ad esse spettante del fondo destinato agli indennizzi per l'anno precedente.

3. Sulla base della quota del fondo regionale liquidato le province, a loro volta, provvedono a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi al contributo, a norma degli articoli 7 e 8, in misura proporzionale e, comunque, non superiore al 50 per cento del danno accertato.

4. Le eventuali economie realizzate in sede di corresponsione degli indennizzi sono destinate dalle province agli interventi di controllo della fauna di cui all'art. 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale n. 9/2000.

Art. 5.

Localizzazione del sinistro

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione di quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate.

Art. 6.

Attività delle province

1. Le province al fine dell'equa ripartizione degli indennizzi fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle denunce di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto.

2. Alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si fa fronte nella misura massima del 10 per cento della quota parte spettante ad ogni provincia.

Art. 7.

Presentazione della denuncia d'incidente stradale

1. Le province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (comuni, comunità montane, prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilità di indennizzo, ai sensi della legge regionale n. 9/2000, anche parziale, dei danni patiti in seguito all'incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare l'avvenuto incidente, anche a mezzo fax, alla provincia territorialmente competente, anche utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta; alla denuncia è allegata copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nonché ogni altro elemento documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno.

3. Il verbale sopracitato contiene i nominativi delle persone coinvolte, gli estremi del veicolo danneggiato, il luogo esatto del sinistro, la specie di ungulato selvatico causa del danno e precisa se l'animale è stato rinvenuto, morto o ferito sul luogo del sinistro, nonché, la sua eventuale successiva destinazione a norma dell'art. 33 della legge regionale n. 70/1996.

Art. 8.

Indennizzo

1. Qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica sulle strade di cui all'art. 5, possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione di idonea documentazione.

2. Qualora non esistano elementi per procedere all'indennizzo la provincia deve opporre diniego motivandone le ragioni.

Art. 9.

Copertura assicurativa

1. La Regione può stipulare, in favore delle province che non ne siano già provviste, apposita polizza assicurativa per l'indennizzo dei danni relativi ad incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici.

2. In tale caso le province, in luogo delle disposizioni del presente regolamento, provvedono alla ricezione delle denunce ed alla loro successiva trasmissione alla compagnia incaricata.

3. La quota del fondo regionale di cui all'art. 3, spettante alla provincia, è utilizzata ai fini di cui al comma 1, fatto salvo il disposto dell'art. 4, comma 4.

Art. 10.

disposizioni transitorie

1. Sono ammessi alle procedure di indennizzo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 ed al presente regolamento i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 11 giugno 2001

GHIGO

01R0448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2001, n. 8/R.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i. (rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle imprese artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 33-3018 del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18-3136 del 4 giugno 2001;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli indirizzi del presente regolamento integrano la precedente disciplina attuativa statale di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1998, ferme restando le disposizioni introdotte con norme di legge relative alla durata dei finanziamenti, al tasso a carico delle imprese e alla tipologia delle spese ammissibili.

Art. 2.

1. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti o la deliberazione comunale di adeguamento al P.S.F.F. prevedano per le aree della fascia C misure restrittive analoghe a quelle della fascia B, dette misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alle banche ovvero alla data di avvio degli investimenti di rilocalizzazione se anteriore a quella di presentazione della domanda. In specifico nel caso di rilocalizzazione realizzata in data anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le misure restrittive potranno sussistere o alla data di avvio degli investimenti ovvero a quella di presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 3.

1. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proprietarie di insediamenti adibiti ad attività produttive e lasciati liberi dai locatari.

Art. 4.

1. Il finanziamento agevolato può ricomprendere anche gli oneri di acquisizione e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti in aree idonee, comprese spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi quelli per i quali l'impresa è legittimata ad esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 5.

1. L'intervento di rilocalizzazione può riguardare anche porzioni degli insediamenti del beneficiario ricadenti nelle zone individuate dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998.

Art. 6.

1. Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua, ecc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita perizia giurata risulti l'impossibilità di trasferirli dalla vecchia alla nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, ovvero la non convenienza economica al trasferimento. Il finanziamento coprirà, anche in questi casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della pari capacità produttiva rispetto al precedente.

Art. 7.

1. Non è ammissibile, all'interno del piano di finanziamento, l'onere inerente il ripristino delle aree dismesse per i siti lasciati liberi da coltivazioni di cave, in quanto già inclusi nelle concessioni delle coltivazioni delle cave stesse.

Art. 8.

1. Sono ammissibili all'interno del piano di finanziamento le spese sostenute a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 228 (20 luglio 1997) e per le quali il beneficiario non abbia usufruito di altre agevolazioni pubbliche.

Art. 9.

1. L'estinzione del finanziamento agevolato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, da effettuarsi a carico del Fondo contributi, copre la quota capitale residua del precedente finanziamento calcolata alla data di presentazione alla banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della legge n. 228/1997 e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico dell'Artigiancassa, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato nel limite del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Nei casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata in data anteriore alla scadenza della rata di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125 qualora sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dall'art. 3-*quinquies* della legge n. 13 luglio 1999, n. 226, l'estinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione.

2. L'importo dovuto verrà erogato con valuta pari alla data di presentazione alla banca della domanda di estinzione. Qualora la domanda di estinzione sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni sul finanziamento ai sensi della legge n. 228/1997, sarà riconosciuta una valuta pari a quest'ultima data.

3. Qualora l'intervento di rilocalizzazione riguardi porzioni degli insediamenti, l'estinzione del finanziamento ai sensi della legge n. 35/1995 sarà effettuata limitatamente alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino di tali porzioni.

4. Inoltre, qualora la ricostruzione progettata oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35/1995 risulti incompleta per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, non si ritiene necessaria l'acquisizione della documentazione di spesa per l'importo eccedente l'ammontare del finanziamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, 11 giugno 2001

GHIGO

01R0449

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2001, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 2001)

(Omissis).

01R0649

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2001, n. 7.

Riordinamento del servizio sanitario provinciale.*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della provincia di Bolzano n. 12 del 20 marzo 2001)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Capo I

NORME GENERALI SULLE COMPETENZE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario provinciale.

2. La provincia autonoma di Bolzano tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività tramite il servizio sanitario provinciale costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza degli aventi diritto, garantendone altresì la partecipazione.

3. La provincia autonoma di Bolzano persegue l'obiettivo di assicurare la massima qualità ed efficienza dei servizi sanitari.

4. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la provincia autonoma di Bolzano si avvale anche delle risorse del settore privato.

5. Il servizio sanitario provinciale favorisce, nel rispetto degli indirizzi della programmazione, l'apporto del volontariato operante in campo sociosanitario al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 2

Competenze della giunta provinciale

1. Competono alla giunta provinciale:

- a) l'approvazione del piano sanitario provinciale;
- b) il potere sostitutivo degli organi delle aziende sanitarie;
- c) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e la vigilanza sulle istituzioni e servizi sanitari privati;
- d) la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità, eccetto quelli di competenza esclusiva delle aziende sanitarie;
- e) la decisione dei ricorsi amministrativi in materia di sanità, che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica;
- f) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta;
- g) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'accreditamento e per la stipulazione degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;
- h) rassegna in ordine alle esigenze delle risorse finanziarie ed immobiliari destinate al servizio sanitario provinciale e alle aziende sanitarie;

i) l'approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati al servizio sanitario provinciale con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei medesimi alle aziende sanitarie e ad altri soggetti pubblici e privati nonché l'approvazione del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali;

j) il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle risorse destinate al servizio sanitario provinciale, in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale;

k) la formazione, l'addestramento, la qualificazione del personale addetto al servizio sanitario provinciale, l'organizzazione dell'aggiornamento interaziendale nonché i rapporti con centri e strutture pubbliche e private adibite a tale scopo;

l) dell'intesa di cui all'art. 15, comma 6, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, per l'indizione della selezione dei dirigenti medici di secondo livello dirigenziale delle aziende sanitarie, da parte del direttore generale, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

m) la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo delle aziende sanitarie nonché per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prevedendo in questo caso le modalità della partecipazione degli enti locali.

Art. 3.

Consulenti sanitari della provincia ed altri consulenti

1. L'amministrazione provinciale può avvalersi di personale sanitario per attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione e programmazione connesse all'esercizio delle funzioni provinciali in materia di igiene e sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene messo a disposizione dell'amministrazione provinciale:

a) personale infermieristico e di riabilitazione del ruolo sanitario provinciale e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) personale medico del ruolo sanitario provinciale.

3. Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica ed altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere messi a disposizione, scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici ai sensi delle disposizioni vigenti o incaricati ed operano presso la ripartizione sanità della provincia.

4. In caso di assenza superiore ai tre mesi il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.

5. Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 2 e il relativo contingente sono stabilite dalla giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.

6. La spesa per il personale messo a disposizione per un periodo superiore a due settimane è a carico del bilancio provinciale e comprende, oltre allo stipendio, le indennità e gli incentivi che all'interessato sarebbero spettati rimanendo in servizio presso la struttura di provenienza, nonché l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

Art. 4.

Osservatorio epidemiologico provinciale

1. L'osservazione epidemiologica è esercitata a livello provinciale dall'osservatorio epidemiologico provinciale operante nell'ambito della ripartizione sanità della provincia con la finalità di promuovere, coordinare e diffondere l'informazione di natura epidemiologica e sanitaria, orientandola alle esigenze della programmazione e del controllo delle attività sanitarie.

2. Compete all'osservatorio epidemiologico provinciale:

a) redigere la relazione annuale sulla situazione sanitaria provinciale, elaborando ed aggiornando periodicamente il sistema degli indicatori di controllo della qualità, dell'efficienza e di stato dei rapporti con i cittadini anche con riferimento ai costi ed ai benefici conseguiti;

b) attivare indagini per specifiche esigenze conoscitive ed effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a fini di sorveglianza e monitoraggio della situazione igienico-sanitaria in provincia;

c) promuovere la cultura epidemiologica con particolare riferimento agli aspetti metodologico-statistici e all'introduzione di nuove procedure informative;

d) distribuire in forma programmata o su richiesta dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali e fornire consulenza in campo statistico-epidemiologico a soggetti del servizio sanitario provinciale;

e) progettare, coordinare e supervisionare le attività inerenti al sistema informativo sanitario provinciale secondo modalità e criteri da definire in appositi regolamenti provinciali.

3. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti, su richiesta, a collaborare e a fornire i dati sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione, con università e con istituti specializzati.

5. Il trattamento dei dati sanitari personali deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti.

Art. 5.

Aziende sanitarie provinciali: autonomia, competenze e compiti

1. Le aziende sanitarie provinciali, di seguito denominate aziende sanitarie, sono enti strumentali della provincia autonoma di Bolzano per il conseguimento dei fini istituzionali; esse sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

2. Le aziende sanitarie assumono le attribuzioni previste per le unità sanitarie locali dalle disposizioni di leggi statali, provinciali e regionali, nonché quelle contenute nel piano sanitario provinciale. Ad esse spettano in particolare i compiti di attuazione del piano sanitario provinciale, nonché, a tutela della salute dei cittadini in conformità degli standard prefissati dalle disposizioni vigenti, l'erogazione in forma diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il rimborso delle spese sostenute per quelle usufruite in forma indiretta, applicando di norma il sistema delle tariffe predeterminate.

Art. 6.

Competenza territoriale e denominazione delle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie operano negli ambiti territoriali di competenza e si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

2. Le aziende sanitarie assumono le seguenti denominazioni:

a) «Azienda sanitaria di Bolzano», che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelrotto, Comedo all'Isarco, Cortaccia sulla Strada del Vino, Cortina sulla Strada del Vino, Egna, Fiè allo Sciliar, Laives, Magrè sulla Strada del Vino, Meltina, Montagna, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Urtijèi - Ortisei, Renon, Salorno, S. Cristina Gherdëina - Santa Cristina Val Gardena, San Genesio, Sarentino, Sëlva Gherdëina - Selva di Val Gardena, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Tires, Trodena, Vadena;

b) «Azienda sanitaria di Merano», che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles Venosta, Marleno, Martello, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Provè, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano;

c) «Azienda sanitaria di Bressanone», che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Barbiano, Brennero, Bressanone, Campo di Trens, Chiusa, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Racines, Rio di Pusteria, Rodengo, Val di Vizzate, Vandoies, Varna, Velturmo, Villandro, Vipiteno;

d) «Azienda sanitaria di Brunico», che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Badia-Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara - Corvara, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Val - La Valle, Mareo - Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Lorenzo di Sebato, S. Martin de Tor - San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Auma, Valle di Casies, Villabassa.

Capo II

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 7.

Organi delle aziende sanitarie

1. Sono organi dell'azienda sanitaria il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

2. Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati devono non aver superato il sessantacinquesimo anno di età, essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti esperienza almeno quinquennale di attività professionale di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende e strutture pubbliche o private. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

3. Oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. Il direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati anche dall'assessorato competente, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale secondo la disciplina vigente di settore.

5. Alla nomina provvede la giunta provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non sia possibile, con provvedimento motivato dalla eccezionalità del caso è nominato un commissario straordinario con pieni poteri.

Art. 9.

Attribuzioni del direttore generale

1. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui all'art. 5, comma 1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda sanitaria cui è preposto. Egli è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

2. Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari. È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e risponde in proprio ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale, o in mancanza di delega dal direttore più anziano di età. Nel caso che l'assenza del direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre centottanta giorni va dato avvio alle procedure per la sostituzione.

Art. 10.

Rapporto di lavoro del direttore generale

1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, le cui clausole sono fissate dalla giunta provinciale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore. Circa i casi di incompatibilità ed ineleggibilità del direttore generale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. I dipendenti pubblici nominati sono collocati in aspettativa secondo le vigenti disposizioni statali, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento economico in godimento. La durata del rapporto non può essere inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ma in caso di valutazione assolutamente positiva e continua del raggiungimento degli obiettivi il contratto può essere rinnovato.

2. La giunta provinciale determina i principi generali, gli obiettivi e i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali.

3. La giunta provinciale, nei casi di grave disavanzo o di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo, sentito l'interessato, dichiara la decadenza del direttore generale dall'incarico e risolve il contratto di lavoro.

4. La nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'azienda sanitaria interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Art. 11.

Nomina, rapporto di lavoro e competenze del direttore amministrativo e del direttore sanitario

1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale, sentita la giunta provinciale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. Il direttore amministrativo deve essere in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, deve aver svolto per almeno cinque anni una attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture pubbliche o private e deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

3. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda sanitaria.

4. Qualora il direttore generale di un'azienda sanitaria provenga da strutture a carattere non sanitario, il direttore amministrativo va scelto fra persone provenienti da enti o strutture a carattere sanitario.

5. Il direttore sanitario è un medico che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbia conseguito l'attestato di formazione manageriale per l'area di sanità pubblica.

6. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

8. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, le cui clausole sono fissate dalla giunta provinciale, tenuto conto della complessità e delle responsabilità connesse con l'espletamento dell'incarico, nonché dei livelli retributivi del settore sanitario. Qualora si tratti di dipendenti di pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4. Circa i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del direttore amministrativo e del direttore sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

9. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico nei casi di grave disavanzo o di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

10. L'incarico del direttore amministrativo e del direttore sanitario cessa entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e può essere rinnovato.

11. Il direttore generale nomina con proprio provvedimento il sostituto del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina del nuovo direttore amministrativo e sanitario.

12. La funzione di vicedirettore amministrativo e di vicedirettore sanitario è di norma affidata al dirigente amministrativo ed al dirigente sanitario del presidio ospedaliero più rilevante.

13. La giunta provinciale determina l'indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni di vicedirettore amministrativo e di vicedirettore sanitario.

Art. 12.

Appartenenza linguistica

1. I posti di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario di ciascuna azienda sanitaria sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'azienda sanitaria esplica la propria attività. A tal fine i predetti posti costituiscono un'unica categoria. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dalla giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nei comuni facenti parte di ciascuna azienda sanitaria, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

2. Il collegio resta in carica cinque anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un'indennità mensile lorda e il rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti, nella misura stabilita dalla giunta provinciale.

3. Il presidente è eletto dal collegio stesso. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri. Al fine dell'esercizio delle funzioni di loro competenza i membri del collegio possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e chiedere notizie al direttore generale su tutti gli affari concernenti l'azione amministrativa.

4. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell'azienda sanitaria. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della contabilità e la tenuta dei registri contabili, nonché la rispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento e redige apposita relazione esponendo, se del caso, le proprie osservazioni sugli stanziamenti iscritti. Il collegio, inoltre, riferisce almeno annualmente alla giunta provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria alla conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali.

Art. 14.

Organizzazione interna delle aziende sanitarie

1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio e del rendimento economico della gestione in relazione alla dimensione dell'azienda sanitaria, nonché il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria istituisce un ufficio relazioni con il pubblico ed una commissione mista conciliativa per le questioni di responsabilità medica, alla cui organizzazione si provvede con atto del direttore generale.

2. Le aziende sanitarie sono strutturate nel settore sanitario e nel settore amministrativo.

3. Il settore sanitario è articolato nell'area territoriale e nell'area ospedaliera.

4. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa è disciplinata nel piano sanitario provinciale. In ogni azienda sanitaria viene istituito un dipartimento distrettuale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano viene istituito un dipartimento interaziendale di prevenzione.

5. A ciascuna area è preposto un direttore medico. Il direttore medico dell'area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina «Organizzazione dei servizi sanitari di base». Il direttore medico dell'area ospedaliera deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla funzione di direttore per la disciplina «Direzione medica di presidio ospedaliero». Nelle aziende sanitarie di Merano, Bressanone e Brunico il direttore dell'area territoriale può essere scelto anche tra i direttori medici di un'unità operativa della corrispondente area, tenendo conto degli specifici requisiti professionali e dell'esperienza gestionale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano le funzioni di direttore dell'area ospedaliera sono svolte dal direttore medico dell'ospedale centrale di Bolzano e nelle aziende sanitarie di Merano, Bressanone e Brunico dal direttore medico del rispettivo ospedale aziendale. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina «Direzione medica di presidio ospedaliero», per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di direttore medico del presidio ospedaliero può essere conferito ad un direttore medico di una unità operativa dello stesso presidio, il quale può conservare la responsabilità della medesima. Nei confronti dei direttori medici dell'area territoriale e dell'area ospedaliera il direttore sanitario svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica, promuovendo la collaborazione e l'integrazione delle due aree.

6. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura è struttura in ambito ospedaliero del dipartimento strutturale di salute mentale. Tale unità operativa è collegata in forma dipartimentale con le strutture psichiatriche territoriali.

7. Il settore amministrativo viene disciplinato dalla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.

8. Il Piano sanitario provinciale individua i servizi specialistici aziendali e interaziendali.

9. Ferme restando le competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia di indirizzo e coordinamento, la gestione dei servizi interaziendali e l'eventuale coordinamento a livello interaziendale dei servizi aziendali, in quanto non esplicitamente affidati ad altre strutture operative, sono attribuiti ad una commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie e presieduta dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Bolzano. La commissione è coadiuvata dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario della medesima azienda per le materie di rispettiva competenza. Nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente, in caso di sua assenza, quello del direttore generale più anziano.

Art. 15.

Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione

1. L'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unità sanitarie locali», è così sostituito:

«Art. 16 (*Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione*). — 1. La direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'azienda sanitaria.

2. La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna unità organizzativa, che è tenuta a fornire le necessarie informazioni ed a collaborare. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.

3. Presso il direttore generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria.

4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa a su richiesta del direttore generale o dell'assessore provinciale alla sanità, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle unità organizzative; esso riferisce al direttore generale e all'assessore provinciale alla sanità sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

5. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, di cui un dirigente del ruolo sanitario, un dirigente appartenente o al ruolo professionale o tecnico o amministrativo, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore d'ufficio con almeno otto anni di anzianità nell'incarico, ed un esperto esterno. Essi vengono nominati dal direttore generale e permangono in carica per un triennio, salvo rinnovo. Ad uno dei membri viene conferita la funzione di coordinatore».

Art. 16.

Controlli

1. Le aziende sanitarie, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla giunta provinciale, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tenga anche conto:

a) della validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

b) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;

c) della appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza;

d) dei risultati finali dell'assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

2. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale nonché per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.

Art. 17.

Presidi ospedalieri

1. Gli attuali ospedali costituiscono presidi ospedalieri pubblici e sono strutture delle rispettive aziende sanitarie a seconda del luogo di ubicazione territoriale. Essi svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento e le indicazioni e direttive contenute nel piano sanitario provinciale, ed hanno autonomia tecnico-funzionale nei limiti dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale nell'ambito della programmazione sanitaria provinciale.

2. Il grado di specializzazione dei presidi ospedalieri, la loro articolazione in unità operative ed aree omogenee, le forme di organizzazione dipartimentale infra ed interospedaliera, anche integrata con i servizi territoriali, nonché il numero di posti letto da adibire all'assistenza in regime di degenza ed a ciclo diurno sono definiti dal Piano sanitario provinciale e relativi provvedimenti di attuazione.

3. Il Piano sanitario provinciale prevede gli standard di utilizzazione delle strutture ospedaliere e la quota parte dei posti letto da riservare alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie.

4. Ad ogni presidio ospedaliero è preposto un dirigente amministrativo, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.

5. Ad ogni presidio ospedaliero sono preposti altresì un direttore medico e un dirigente del servizio tecnico-assistenziale. Il direttore medico è responsabile delle funzioni igienistiche, medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualità, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative e delle strutture dipartimentali sanitarie. Il dirigente del servizio tecnico-assistenziale è responsabile della gestione e del coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo, con particolare riferimento allo sviluppo della qualità.

6. Il direttore medico e quello del servizio tecnico-assistenziale operano conformemente agli indirizzi posti dal direttore sanitario.

7. Per accedere al posto di dirigente amministrativo devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.

8. Per accedere al posto di direttore medico ospedaliero devono essere rispettati i requisiti fissati dal decreto del presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, salvo quanto stabilito in via transitoria dall'art. 14, comma 5.

9. Alla posizione funzionale di dirigente del servizio tecnico-assistenziale possono accedere coloro che hanno un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionali del «personale con funzioni didattico-organizzative - operatore dirigente» o che hanno superato il concorso pubblico per l'accesso a tale posizione, di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10.

10. Nei presidi ospedalieri di Silandro, Vipiteno e San Candido le funzioni di direttore medico possono essere svolte da un direttore responsabile di una disciplina clinica. Durante l'espletamento delle funzioni di direttore medico di presidio ospedaliero egli conserva la titolarità dell'unità operativa di provenienza.

Art. 18.

Denominazione dei presidi ospedalieri

1. I presidi ospedalieri di cui all'art. 17 assumano la seguente denominazione:

a) ospedale centrale di Bolzano;

b) ospedale aziendale di Merano, ospedale aziendale di Bressanone e ospedale aziendale di Brunico;

c) ospedale di base di Silandro, ospedale di base di Vipiteno e ospedale di base di San Candido.

Art. 19.

Consiglio dei sanitari

1. Presso ogni azienda sanitaria è eletto il consiglio dei sanitari, composto da 18 membri di cui otto scelti tra i medici in servizio nelle strutture aziendali e tre tra i medici liberi professionisti, di cui uno in rappresentanza delle strutture sanitarie private, con cui siano stati stipulati accordi contrattuali, ove esistano. In tal caso il numero dei membri del consiglio dei sanitari è elevato a 19. Tra la componente medica è assicurata la presenza di un medico di medicina generale e di un medico veterinario. Gli altri membri sono eletti tra il personale appartenente al ruolo sanitario anche non laureato, garantendo la rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico-sanitario. Presso l'azienda sanitaria di Bolzano il numero dei componenti è aumentato di tre medici ospedalieri, tra cui il dirigente medico del presidio ospedaliero, al fine di garantire una adeguata rappresentatività.

2. La presidenza spetta al direttore sanitario.

3. La giunta provinciale stabilisce ulteriori criteri riguardo alla composizione e alle modalità di elezione, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali.

4. Il consiglio dei sanitari è organo interno dell'azienda e dura in carica tre anni; svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce parere obbligatorio al direttore generale per tutte le attività tecnico-sanitarie nelle materie individuate dalla giunta provinciale con regolamento di esenzione. I pareri sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro quindici giorni dalla richiesta. Il direttore generale può chiedere pareri su altri argomenti.

Art. 20.

Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali

1. Nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria è istituita la conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dai presidenti delle comunità stesse o da loro delegati. Alla costituzione e alla determinazione delle modalità di funzionamento provvede la giunta provinciale. La conferenza, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, in riferimento anche ai servizi sociali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale. A tale scopo il direttore generale trasmette alla conferenza il piano generale triennale di azienda, il programma operativo annuale e la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda.

2. Qualora nell'ambito territoriale di un'azienda sanitaria esista un'unica comunità comprensoriale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal presidente della stessa.

Art. 21.

Dipartimento interaziendale di prevenzione

1. Presso l'azienda sanitaria di Bolzano è istituito il dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale, le attività di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanità pubblica, al servizio interaziendale di medicina dello sport dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al servizio veterinario interaziendale, al servizio interaziendale di medicina del lavoro e al servizio pneumologico interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano. Il dipartimento si avvale per le proprie indagini del laboratorio di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della sezione diagnostica dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nonché dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti.

2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il dipartimento interaziendale di prevenzione:

a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attività di vigilanza;

b) mantiene rapporti di collaborazione con l'osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attività di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche, e segnala all'osservatorio epidemiologico gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attività di vigilanza;

c) fornisce pareri e consulenze alla ripartizione provinciale sanità, alla ripartizione provinciale servizio sociale ed all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro su questioni attinenti alla prevenzione nei settori di competenza.

3. Al funzionamento del dipartimento interaziendale di prevenzione sovrintende un comitato tecnico nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 14, comma 9, con le modalità stabilite dal piano sanitario provinciale. Del comitato tecnico fa parte in ogni caso il direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 14, comma 9, nomina il coordinatore ed il suo sostituto, scegliendoli tra i membri del comitato tecnico e su proposta del medesimo. Il coordinatore dura in carica tre anni e mantiene la responsabilità del servizio sanitario cui è preposto. Ogni componente del comitato tecnico è sostituito, in caso di assenza, da un delegato operante nel medesimo servizio.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso una delle aziende sanitarie, di qualifica non inferiore alla sesta.

6. La necessaria interdisciplinarietà tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il dipartimento interaziendale di prevenzione e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalità di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 22.

Comitato etico dell'azienda sanitaria

1. Le aziende sanitarie nelle cui strutture sanitarie viene svolta attività di sperimentazione clinica istituiscono un comitato etico dell'azienda sanitaria, al fine di:

a) valutare la validità scientifica e l'utilità clinica di ogni richiesta di sperimentazione clinica sull'uomo;

b) valutare il protocollo e il disegno sperimentale;

c) verificare la correttezza etica della sperimentazione proposta;

d) verificare l'idoneità della struttura e del personale coinvolti nella ricerca;

e) verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa di eventuali danni derivanti dalla sperimentazione clinica;

f) verificare la congruità dell'onere finanziario conseguente alla sperimentazione, della sua attribuzione, dei compensi e della loro ripartizione;

g) sorvegliare l'andamento della sperimentazione autorizzata;

h) esprimere, sulla scorta di quanto emerso dagli atti di cui alle lettere da a) a g), parere per l'avvio o la prosecuzione della sperimentazione;

i) acquisire i risultati finali della sperimentazione ed inoltrarli alla direzione sanitaria della struttura sede di espletamento della sperimentazione, nonché inoltrare gli atti deliberativi al presidente del comitato etico provinciale;

j) espletare, nell'ambito della sperimentazione clinica, altre attività previste dalla normativa vigente.

2. Con il parere di cui al comma 1, lettera h), il comitato esprime un giudizio sull'aspetto etico della sperimentazione in esame in ottemperanza alla verifica di cui al comma 1, lettera c). Il comitato, qualora ne ravvisi la necessità, prima di esprimere parere definitivo sulla tematica esaminata, può sottoporre il caso al Comitato etico provinciale.

3. Il comitato è composto da:

a) il dirigente medico dell'area ospedaliera aziendale o un medico da questi delegato, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

c) tre clinici di discipline differenti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche;

d) un medico non dipendente dell'azienda;

e) un farmacista;

f) un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;

g) un rappresentante delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti;

h) un dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

i) un esperto in statistica.

4. Almeno uno dei componenti del comitato di cui al comma 3 è rappresentante delle case di cura private della provincia.

5. I componenti del comitato di cui al comma 3, lettera c), devono avere un'elevata competenza clinica ed esperienza nel campo della sperimentazione.

6. Per la formulazione del parere su tematiche di particolare complessità e specificità il comitato può essere integrato da esperti competenti nell'attività esaminata.

Art. 23.

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dal direttore generale:

a) i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attività, le loro variazioni e i conti consuntivi;

b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento generale dell'azienda sanitaria;

c) la variazione della dotazione organica.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame e l'istruttoria all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi. Per le modalità e gli altri termini di controllo si applica il vigente ordinamento dei comuni.

3. L'assessore provinciale alla sanità può chiedere all'azienda sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini stabiliti nel comma 2, per l'esercizio del controllo decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi. I provvedimenti si intendono annullati qualora l'azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 24.

Contratti a tempo determinato

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

2. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del servizio sanitario provinciale.

3. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano per l'azienda sanitaria l'obbligo di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per corrispondenti oneri finanziari.

Capo III

PATRIMONIO, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO

Art. 25.

Immobili a disposizione delle aziende sanitarie

1. I beni immobili di proprietà della provincia con vincolo di destinazione al servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla giunta provinciale.

2. La giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.

3. I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.

4. La giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.

Art. 26.

Beni mobili ed attrezzature

1. I beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e le attrezzature in uso alle aziende sanitarie sono trasferiti in proprietà alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare.

2. La giunta provinciale determina i termini, le modalità e le procedure di cancellazione dall'inventario della provincia dei beni di cui al comma 1.

3. La deliberazione della giunta provinciale adottata per il trasferimento dei beni mobili iscritti in pubblici registri costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà.

Art. 27.

Contabilità ed attività contrattuale delle aziende sanitarie

1. Fino all'emanazione di un'organica legge in materia di contabilità delle aziende sanitarie, continuano ad applicarsi per la gestione finanziaria, economico-patrimoniale nonché per la tenuta della contabilità delle aziende sanitarie le disposizioni contenute nelle leggi regionali 11 gennaio 1981, n. 1 e 17 novembre 1988, n. 25.

2. I contratti di fornitura di beni, prestazioni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1 dell'art. 5.

3. La direzione generale dell'azienda sanitaria deve tenere aggiornato il libro delle deliberazioni adottate dal direttore generale. L'azienda sanitaria è tenuta ad adottare, per conferire uniformità di struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, l'apposito schema approvato dalla giunta provinciale.

Art. 28.

Finanziamento

1. Il finanziamento del servizio sanitario provinciale viene assicurato attraverso il fondo sanitario provinciale iscritto nel bilancio di previsione della provincia e con gli eventuali stanziamenti integrativi previsti a carico del bilancio provinciale, nonché tramite tutte le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia.

2. Il fondo sanitario provinciale è alimentato da:

a) quote del gettito delle imposte;

b) entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria a favore di pazienti provenienti da altre regioni, dalla provincia autonoma di Trento e dall'estero;

c) trasferimenti dallo Stato ed altri enti per progetti specifici in conto corrente ed in conto capitale;

d) eventuali altre entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica di spettanza della provincia.

3. Le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia sono:

a) le entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle strutture erogatrici di prestazioni;

b) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

c) le donazioni e gli altri atti di liberalità;

d) le entrate non citate nelle lettere a), b) e c).

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate alla copertura delle spese sostenute dalle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle spese per l'espletamento di attività sanitarie di competenza della giunta provinciale, nonché al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale e alla realizzazione di obiettivi connessi a specifiche attività sanitarie.

5. Le quote di risorse destinate agli interventi di cui al comma 4 sono determinate annualmente con la legge finanziaria della provincia.

6. La ripartizione della quota da devolvere alle aziende sanitarie è stabilita annualmente dalla giunta provinciale, tenendo conto degli strumenti di programmazione triennale.

7. Il finanziamento delle aziende sanitarie avviene su base capitaria tenendo conto di appositi indicatori individuati dalla giunta provinciale per garantire ai cittadini i livelli uniformi di assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonché della produzione misurata in base al sistema tariffario. La compensazione della mobilità sanitaria a livello provinciale, interregionale ed internazionale avviene comunque sulla base dei tariffari determinati dalla giunta provinciale. I servizi interaziendali nonché le attività e i progetti specifici stabiliti dalla giunta provinciale sono finanziati a parte.

8. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell'esercizio, la giunta provinciale dispone ogni anno a favore di ciascuna azienda sanitaria delle anticipazioni periodiche e regolari sulla base dei fabbisogni di liquidità delle aziende.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E PER LA PRE-
DISPOSIZIONE DEL PIANO SANITARIO PROVINCIALE*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29.

Disposizioni generali

1. Spettano alla provincia la determinazione dei criteri dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e per il finanziamento delle aziende ed istituzioni sanitarie pubbliche private, le attività di indirizzo tecnico, di promozione di sostegno a favore delle istituzioni medesime, nonché il controllo sulla gestione. Spettano inoltre alla provincia la promozione del controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle istituzioni accreditate. Per l'espletamento di tali compiti l'amministrazione provinciale si può avvalere di esperti esterni che possono provenire anche dall'estero.

Art. 30.

Programmazione e predisposizione del piano sanitario provinciale

1. La programmazione sanitaria provinciale spetta alla giunta provinciale, la quale si avvale anche delle aziende sanitarie e degli organismi consultivi in materia di sanità.

2. Costituiscono strumenti essenziali della programmazione:

a) il piano sanitario provinciale;

b) i programmi di intervento con finalità specifiche a tutela della salute;

c) i piani settoriali aventi rilevanza per la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione occorre tenere conto delle seguenti azioni strumentali:

- a) lo sviluppo del sistema informativo;
- b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;
- c) la conduzione di sperimentazioni;

d) la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo della qualità, dell'efficienza, considerati anche i costi e i benefici raggiunti, nonché dello stato dei rapporti con i cittadini.

4. Il piano sanitario provinciale disciplina il coordinamento dei vari servizi provinciali sanitari e non sanitari, anche interaziendali ed in forma dipartimentale, al fine di promuovere e tutelare la salute del cittadino.

5. Per l'approvazione del piano sanitario provinciale si applica il capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica provinciale».

6. Il piano sanitario provinciale è approvato dalla giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

7. Il piano sanitario provinciale ha validità triennale. Esso conserva comunque validità fino all'entrata in vigore del piano successivo. Esso deve essere aggiornato uniformandolo alle indicazioni del piano sanitario nazionale previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

Art. 31.

Obbligatorietà delle disposizioni del piano sanitario provinciale

1. Le istituzioni sanitarie accreditate con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali o comunque finanziate dalla provincia, nonché gli organi e gli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini della provincia di Bolzano nello svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali devono uniformarsi ai contenuti del piano sanitario provinciale.

TITOLO III

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA - FORME DI EROGAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Capo I

LIVELLI DI ASSISTENZA

Art. 32.

Assistenza sanitaria

1. Il servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati nelle leggi dello Stato, integrati con quelle prestazioni previste da apposite leggi provinciali.

Art. 33.

Assistenza ospedaliera in forma indiretta

1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale che si ricoverano in strutture pubbliche o private, non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal servizio sanitario provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta.

2. Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria di appartenenza, la giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la ripartizione provinciale sanità. La commissione decide in via definitiva sull'esito del ricorso. Essa è nominata dalla giunta provinciale ed è composta da sei membri, oltre all'assessore provinciale alla sanità, o a un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi è libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali.

4. Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

Art. 34.

Assistenza specialistica indiretta

1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali.

2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico.

3. Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria di appartenenza. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, che deve essere comunque inferiore alle tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.

5. Per particolari programmi di prevenzione approvati dalla giunta provinciale, l'importo rimborsabile può superare le tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta.

6. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attestante la necessità della visita specialistica, salvo i casi di urgenza da certificarsi come tali dallo specialista e i casi di cui al comma 3. La giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

7. Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'art. 33, comma 3.

Capo II

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Art. 35.

Disposizioni generali

1. Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale

vigente in materia. La giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati nelle leggi dello Stato e previste da apposite leggi provinciali, di cui all'art. 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano», e successive modifiche.

2. Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello statale, la giunta provinciale autorizza l'introduzione, in via sperimentale, del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e fissa i criteri di esenzione dalla stessa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. La giunta provinciale può integrare l'elenco nazionale delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza è circoscritta a certe zone o sia abnorme.

4. In applicazione dei principi fissati all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare l'elenco nazionale delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero con patologie frequenti in Alto Adige.

Art. 36.

Partecipazione alla spesa ospedaliera

1. In relazione all'andamento finanziario della spesa sanitaria riferita al territorio provinciale la giunta provinciale è autorizzata ad introdurre una partecipazione alla spesa ospedaliera da determinarsi secondo le seguenti disposizioni.

2. Per ogni giornata di degenza, esclusa quella di dimissione, in un presidio ospedaliero accreditato con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali, compresi quelli austriaci, può essere prevista anche per i ricoveri disposti per cure riabilitative e post acute una partecipazione alla spesa ospedaliera nella misura giornaliera stabilita annualmente dalla giunta provinciale.

3. La partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 1 e 2 può essere prevista solo per impedire una eventuale elusione della partecipazione alle spese per le prestazioni ambulatoriali. In ogni caso può essere prevista una partecipazione alle spese per la copertura delle spese per il vitto e l'alloggio, applicando i criteri di cui all'art. 35, comma 1.

4. La misura della partecipazione di cui al comma 2 viene stabilita di entità maggiorata per i costi di ricovero derivante da infortunio causato da attività sportive o ricreative particolarmente a rischio, individuate dalla giunta provinciale. La maggiorazione non riguarda in ogni caso gli sport di massa e le attività sportive tradizionali in Alto-Adige.

5. La giunta provinciale può assoggettare le prestazioni di pronto soccorso, effettuate presso un presidio ospedaliero della provincia e non seguite da ricovero, alla vigente normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. La giunta provinciale può prevedere una partecipazione alla spesa per il trasporto malati e per l'elisoccorso, determinando annualmente il relativo ammontare. La quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino è determinata tenuto conto dell'età della popolazione servita e della struttura orografica del territorio.

7. La partecipazione alla spesa di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 non è dovuta dalle persone esentate dal pagamento di ticket. I ricoveri dovuti a parto non sono soggetti alla partecipazione di cui alla presente disposizione.

TITOLO IV DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 37.

Erogazione delle prestazioni sanitarie

1. L'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e di ricovero, previste dai livelli di assistenza a favore dei cittadini, sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni emanate dalla provincia. Tra le prestazioni specialistiche sono comprese anche quelle psicologiche e psicoterapeutiche.

2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonché di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa e/o un compenso orario, fatta eccezione per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

3. La giunta provinciale coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina con regolamento di esecuzione i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, integrando se necessario la normativa nazionale, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonché i casi e le modalità per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarità dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la giunta provinciale prevede ristituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettività, nonché l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresì i rapporti fra l'attività e le finzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe.

4. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche di cui al comma 1 è dovuta la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta con esclusione delle specialità stabilite dalla giunta provinciale.

3. Le aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, utilizzano il personale sanitario titolare di rapporto convenzionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, e dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

6. L'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nelle piante organiche delle aziende sanitarie avviene ai sensi delle disposizioni statali.

Art. 38.

Rapporto convenzionale con le farmacie della provincia

1. La giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali della categoria delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative in provincia apposite convenzioni di durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. Dette convenzioni devono prevedere che:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto del servizio sanitario provinciale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, le specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'azienda sanitaria competente corrisponda alla farmacia fornitrice il prezzo del prodotto erogato, al netto dell'eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito; ai fini della liquidazione la farmacia sia tenuta alla presentazione della ricetta corredata dal bollino o di altra documentazione comprovante la consegna all'assistito e per il pagamento effettuato oltre il termine fissato dall'accordo non possano essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

c) le modalità di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento nonché le modalità di collaborazione delle farmacie siano fissate dalla giunta provinciale.

2. La convenzione deve altresì prevedere l'istituzione di una commissione di vigilanza sull'applicazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso congiunto della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati illustrativi dei farmaci.

Art. 39.

Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento nonché all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche complesse, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi di tutte le nuove figure professionali sanitarie diverse dai medici e dagli odontoiatri.

2. La giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

3. La giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della programmazione sanitaria, adotta i provvedimenti necessari per la regolamentazione dei nuovi rapporti previsti dalla presente legge e fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Le aziende sanitarie provvedono all'instaurazione dei nuovi rapporti, tenendo conto della programmazione sanitaria e della pianificazione periodica della produzione conforme al sistema tariffario.

4. Le strutture sanitarie private accreditate devono garantire l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell'area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche.

Art. 40.

Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie

1. La giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Art. 41.

Consiglio provinciale di sanità

1. È istituito il consiglio provinciale di sanità quale organo consultivo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale.

2. Al consiglio provinciale di sanità compete:

- a) esprimere pareri su richiesta del presidente della giunta provinciale o dell'assessore provinciale alla sanità;
- b) promuovere ed organizzare, su incarico della giunta provinciale, studi, ricerche e indagini su temi di natura tecnico-sanitaria, avvalendosi di strutture della provincia, delle aziende sanitarie, nonché di altri enti e istituzioni e di esperti esterni, anche provenienti da un Paese membro dell'Unione europea, incaricati previa autorizzazione della giunta provinciale medesima.

3. Il consiglio provinciale di sanità è nominato dalla giunta provinciale ed è composto da:

- a) un direttore sanitario aziendale;
- b) due esperti dell'area medica e delle specialità mediche;
- c) un esperto dell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
- d) due esperti dell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- e) un esperto dell'area di sanità pubblica;
- f) un medico di medicina generale;
- g) un esperto della categoria professionale dei veterinari;
- h) un esperto della categoria professionale dei farmacisti;
- i) un esperto della categoria professionale dei biologi o dei chimici o dei fisici o degli psicologi;
- j) un odontoiatra o medico chirurgo dentista;
- k) tre esperti del ruolo sanitario non medico, di cui almeno un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;
- l) un medico proposto dalla società medica dell'Alto Adige.

4. Un membro del consiglio provinciale di sanità deve essere un medico libero professionista.

5. Il consiglio provinciale di sanità permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata effettuata la nomina.

6. Il presidente del consiglio provinciale di sanità e il suo sostituto sono eletti dai membri del consiglio provinciale di sanità nella sua prima seduta. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

7. Per tematiche sanitarie altamente specifiche e complesse dal punto di vista scientifico, l'assessore provinciale alla sanità, su richiesta motivata del consiglio provinciale di sanità, può nominare appositi gruppi di lavoro composti da un massimo di cinque componenti anche esterni al consiglio stesso. I gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del consiglio.

Art. 42.

Comitato provinciale per la programmazione sanitaria

1. È istituito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale.

2. Il comitato concorre:

- a) all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del piano sanitario provinciale;
- b) al coordinamento operativo dei programmi previsti nel piano sanitario provinciale;
- c) alla verifica dello stato di attuazione del piano sanitario provinciale;
- d) alla revisione periodica del piano sanitario provinciale;
- e) alla predisposizione del nuovo piano sanitario provinciale.

3. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete di:

- a) esprimere pareri sui programmi planovolumetrici dei singoli progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria;
- b) esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime;
- c) esprimere pareri facoltativi su autorizzazioni e accreditamenti di presidi sanitari privati;
- d) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;
- e) esprimere i pareri ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4, all'art. 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e all'art. 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;
- f) esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono al consiglio provinciale di sanità, eccezione fatta per quelle indicate all'art. 41 e considerato quanto previsto dall'art. 83.

4. In base alle risultanze della verifica di cui al comma 2, lettera c), il comitato formula all'amministrazione proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del piano sanitario provinciale.

5. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;
- b) il direttore della ripartizione provinciale sanità, con funzioni di vicepresidente;
- c) i direttori generali delle aziende sanitarie;
- d) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico ed uno libero professionista;
- e) un rappresentante del personale non medico;
- f) il presidente della conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali o in sua sostituzione il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale.

6. Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere nominato dall'ordine dei medici.

7. Il comitato è integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, nonché le case di cura private, con un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale, un rappresentante dei pediatri di libera scelta e un rappresentante delle case di cura private, ciascuno per l'ambito della propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.

8. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 43.

Commissione provinciale per la promozione della qualità

1. È istituita la commissione provinciale per la promozione della qualità delle attività sanitarie, quale organo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale in materia di promozione ed indirizzo delle attività di sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

2. La commissione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffondere le conoscenze e le esperienze relative alla promozione della qualità delle attività sanitarie;
- b) rendere concretamente operanti le modalità di promozione della qualità nel sistema sanitario.

3. Spetta alla commissione provinciale per la promozione della qualità delle attività sanitarie:

- a) elaborare direttive, indirizzi e raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- b) valutare i programmi svolti sul territorio provinciale al fine di fornire indicazioni per lo sviluppo ulteriore della qualità sanitaria nella provincia di Bolzano;
- c) fornire indicazioni per le incentivazioni alle aziende sanitarie circa i progetti di sviluppo della qualità;
- d) promuovere iniziative da parte della provincia autonoma di Bolzano, anche con la collaborazione delle aziende sanitarie, per lo sviluppo della qualità nei servizi sanitari;
- e) fornire indicazioni circa i contenuti e le modalità delle attività di formazione ed aggiornamento del personale in materia di sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria.

4. La commissione è composta da:

- a) il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente del collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano, o un suo delegato;
- c) i direttori sanitari delle aziende sanitarie o loro delegati;

d) un direttore dell'area ospedaliera o un suo sostituto proposti dall'associazione dei primari;

e) il direttore della ripartizione provinciale sanità o un suo delegato;

f) un esperto nel settore della valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

g) un esperto nel settore della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

h) un esperto nel settore dell'epidemiologia e statistica sanitaria;

i) un esperto nel settore della formazione professionale in ambito sanitario;

j) un esperto nel settore dell'assistenza infermieristica;

k) un esperto nel settore dell'assistenza farmaceutica;

l) medico libero professionista.

5. La commissione è nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. I membri di cui al comma 4, lettere c), f), g), h), i), j) e k) sono designati dall'assessore provinciale alla sanità, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 44.

Comitato etico provinciale

1. È istituito il comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall'attività sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo sia a gruppi sociali ed all'intera società.

2. Il comitato esprime parere in ordine alle attività sanitarie connesse:

a) alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie;

b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;

c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;

d) alla tutela della qualità della vita e della dignità umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili;

e) alla terapia del dolore;

f) ad ogni altra attività sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali.

3. Il parere del comitato deve essere obbligatoriamente acquisito in tutti i casi nei quali i diritti della persona umana possano essere violati dall'attività clinica, dalla ricerca o dalla sperimentazione biomedica.

4. Al comitato compete inoltre di:

a) fornire indirizzi generali nel campo della sperimentazione clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali;

b) acquisire e valutare i dati e gli atti amministrativi forniti dalle aziende sanitarie in merito alle sperimentazioni cliniche effettuate;

c) elaborare proposte per attività di carattere informativo e formativo sulle tematiche etico-morali connesse alle attività medico-assistenziali.

5. Il comitato è composto da:

a) tre medici ospedalieri;

b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

c) un medico di medicina generale;

d) uno psicologo;

e) un rappresentante della categoria infermieristica;

f) un esperto in materia di bioetica;

g) un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;

h) un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del servizio sanitario provinciale;

i) un magistrato o un giurista;

- j) un assistente religioso ospedaliero;
- k) un esperto in statistica.

6. La giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata del comitato e ne nomina il presidente, il suo sostituto nonché i componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) e j) su indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 5, lettere f) e h) sono scelti dalla giunta provinciale sulla base di particolari meriti conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 45.

Comitato civico per la sanità

1. È istituito presso la ripartizione provinciale sanità il comitato civico per la sanità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale.

2. Il comitato civico per la sanità viene sentito in merito al piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono sottoposte dalla giunta provinciale.

3. Il comitato civico per la sanità è composto da:

- a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche;
- c) due rappresentanti delle aziende sanitarie;
- d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanità;
- e) il difensore civico;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale;
- g) un rappresentante dell'ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Bolzano;
- h) un rappresentante del collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano;
- i) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;
- j) un rappresentante dei comuni.

4. Il comitato civico per la sanità è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato civico nomina il presidente ed il suo sostituto, scegliendoli tra i propri membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 46.

Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie

1. La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva di comparto sono previsti, in conformità ai principi ed alle disposizioni della presente legge, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.

2. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato.

3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 4, al dirigente con cinque anni di attività, con valutazione positiva possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

4. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di responsabile o di direttore è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico nominato dal direttore generale, composto dal direttore sanitario, che lo presiede, e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, scelti tra i direttori del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.

5. Ai dirigenti con incarico di direttore sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

6. Alla dirigenza sanitaria ed agli incarichi di direttore si accede in conformità alla disciplina vigente di settore per concorso pubblico o tramite selezione, fermo restando che i contratti collettivi di comparto di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sia alla direzione territoriale che alla direzione del servizio di medicina di base delle aziende sanitarie possono accedere, qualora alla selezione indetta per la copertura delle direzioni stesse i candidati non siano risultati idonei, anche medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale, che siano inoltre in possesso di un attestato di formazione manageriale.

8. L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dall'amministrazione provinciale successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall'amministrazione; i dirigenti già confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

Art. 47.

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

1. L'atto aziendale di cui al comma 1 dell'art. 5 disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e al dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale, comprese per i direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art. 48 e per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale delle disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo.

Art. 48.

Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura

1. Gli incarichi di cui al comma 3, dell'art. 46, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

2. Il conferimento dell'incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. All'atto dell'indizione della selezione dei direttori medici da parte del direttore generale, la giunta provinciale esprime l'intesa, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici.

3. L'incarico di direttore viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige, dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati da un'apposita commissione. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla giunta provinciale ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i direttori del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e riferita all'ambito territoriale di ogni azienda sanitaria. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

5. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 4, l'assessore competente in materia di sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

6. Gli incarichi di direttore hanno una durata da cinque a sette anni; al termine degli incarichi il direttore generale può procedere al rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve.

7. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; il mancato superamento del periodo di prova previsto; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.

8. I dirigenti ai quali non sia stato affidato l'incarico di direttore svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

9. Nel caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del direttore è effettuata da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

10. Nel caso di vacanza del posto di direttore ed in assenza del sostituto di cui al comma 9, in attesa del conferimento dell'incarico, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria ad un dirigente, scelto tra quelli dello stesso reparto o servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di direttore non venga coperto per carenza di candidati idonei, l'assegnazione delle mansioni superiori può essere prorogata fino all'espletamento dei concorsi per l'accesso alla direzione, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

11. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di direttore non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.

12. Per il periodo di nomina a direttore sanitario di un direttore medico, le sue funzioni di direzione ed organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 3.

Art. 49.

Commissione provinciale per la formazione continua

1. Con deliberazione della giunta provinciale è nominata una commissione provinciale per la formazione continua.

2. La composizione ed il funzionamento della commissione, nonché le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione alla presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale, garantendo un'adeguata rappresentanza degli ordini professionali e dei comitati per le pari opportunità.

3. La commissione di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e in base a quanto disposto in ordine ai crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, nonché in osservanza dei criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua, definisce gli strumenti per il riconoscimento e per la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del servizio sanitario provinciale.

4. La commissione provinciale per la formazione continua, verificata la sussistenza dei requisiti definiti dalla commissione nazionale per la formazione continua, accredita le società scientifiche nonché i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

5. La commissione di cui al comma 1 provvede alla programmazione ed alla organizzazione dei programmi provinciali per la formazione continua, all'elaborazione degli obiettivi formativi di specifico interesse provinciale e accredita i progetti di formazione di rilievo provinciale secondo i criteri di cui al comma 3.

Art. 50.

Norme transitorie in materia concorsuale

1. A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di I e II livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale.

2. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex II livello dirigenziale e l'ex I livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex I livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'art. 46.

3. Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia B.

4. Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radio-diagnostica, radioterapia e neuro-radiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

5. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria, banditi nella disciplina, possono partecipare anche candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni. Al personale assunto mediante concorso, anche senza il requisito del diploma di specializzazione, viene attribuito il trattamento economico di fascia B. Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo

al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o di maturazione di cinque anni di anzianità di servizio di ruolo nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia A. Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 3 e 4 le fasce retributive A e B sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2.

Art. 51.

Norme transitorie per la direzione dei servizi per le tossicodipendenze

1. In provincia di Bolzano, i posti di dirigente responsabile delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) sono conferiti entro il 30 giugno 2001, mediante concorsi per titoli, al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge eserciti già tali funzioni dal 1° gennaio 1993, sulla base di incarichi formalizzati dall'azienda sanitaria, sia in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, ove è titolo anche il diploma di specializzazione di cui alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e che abbia prestato la propria attività presso il SERT, o strutture equipollenti del servizio sanitario provinciale comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni.

TITOLO VII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 52.

Modifica alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, recante «Disciplina del servizio farmaceutico nella provincia di Bolzano»

1. L'art. 2 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, è così sostituito:

«Art. 2 (*Orario*). — 1. L'orario settimanale e giornaliero di apertura è stabilito dal sindaco del comune, tenuto conto delle esigenze locali ed in conformità alle direttive approvate dalla giunta provinciale d'intesa con l'ordine provinciale dei farmacisti.»

2. L'art. 3 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, è così sostituito:

«Art. 3 (*Turni*). — 1. Tutte le farmacie rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

2. Le farmacie assicurano il servizio nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali, il servizio notturno, nonché il servizio durante gli altri periodi di chiusura in forma di turni.

3. La giunta provinciale, d'intesa con l'ordine provinciale dei farmacisti, approva i criteri volti alla definizione dei turni di servizio, dei riposi settimanali e delle deroghe alle disposizioni di cui al comma 1».

3. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, sono così sostituiti:

«1. Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane, di cui al massimo due possono essere consecutive.

2. Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane».

Art. 53.

Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti»

1. L'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (*Commissioni sanitarie*). — 1. Presso ciascuna azienda speciale unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile.

2. Presso l'azienda speciale unità sanitaria centro-sud è istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione è competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti.

3. Presso l'azienda speciale unità sanitaria centro-sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecità civile e del sordomutismo. Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.

4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, fino a tre membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

5. Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

6. Uno dei membri della commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

7. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri è designato dalla sezione provinciale dell'unione italiana ciechi (U.I.C.).

8. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordomutismo devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri è designato dalla sezione provinciale dell'ente nazionale sordomuti (E.N.S.).

9. Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

10. Per le funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale».

2. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (*Mancata presentazione alla visita di revisione*). — 1. La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, è da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'art. 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente».

3. I commi 1 e 2 dell'art. 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi di cui al comma 2 ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ai membri delle commissioni sanitarie, anche se dipendenti dell'azienda sanitaria presso cui opera la relativa commissione, è corrisposto un compenso fissato dalla giunta provinciale».

Art. 54.

Modifica alla legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, recante «Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico»

1. L'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, è così sostituito:

«Art. 4 (*Punto di rilievo*) — 1. È fatto divieto ai laboratori di analisi di istituire ulteriori punti di prelievo e di consegna dei referti per pazienti ambulatoriali oltre quelli ubicati nella sede del laboratorio di esecuzione delle analisi.

2. In zone prive di corrispondenti strutture sanitarie, quando ricorrono particolari condizioni topografiche e di viabilità, la giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, può autorizzare un ulteriore punto di prelievo e di consegna, purché ubicato nel territorio della stessa unità sanitaria locale.

3. Il punto di prelievo dovrà essere dotato almeno di un'area per l'attesa con un adeguato numero di posti a sedere e servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale, di un locale per il prelievo e di un locale per le attività amministrative.

4. Le strutture sanitarie residenziali possono usufruire, per i pazienti ricoverati, delle prestazioni di laboratori esterni ad esse, purché per gli esami urgenti sia garantita l'esecuzione e la refertazione nei tempi richiesti dall'urgenza».

Art. 55.

Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante «Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali».

1. L'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è così sostituito:

«Art. 2 (*Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici*). — 1. I posti nelle piante organiche delle singole aziende speciali unità sanitarie locali, considerati per gruppi di posizioni funzionali, livelli o incarichi dirigenziali, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, secondo i dati riferiti al territorio di competenza istituzionale delle stesse aziende. Per quanto riguarda i servizi multizonali si tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici a livello provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta provinciale individua i gruppi di posizioni, i livelli ed i livelli dirigenziali, distinti per ruolo o area di contrattazione.

3. Nei servizi multizonali la proporzionale verrà attuata gradatamente e tenuto conto del turnover e del fabbisogno di personale delle aziende sanitarie ove i servizi multizonali hanno la loro allocazione amministrativa.

4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso è attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improvvise esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.

5. Al gruppo linguistico ladino deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti delle piante organiche di ogni singola azienda speciale unità sanitaria locale, nei limiti ad esso spettante di cui al precedente comma 1. I conguagli avvengono tramite redistribuzione dei posti in organico all'interno dell'azienda speciale unità sanitaria locale stessa oppure tramite compensazione tra le unità sanitarie locali, deliberata dalla giunta provinciale.

6. Tutte le graduatorie previste dalla presente legge devono essere distinte per singoli gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

7. I rapporti proporzionali linguistici contemplati dal presente articolo vanno osservati anche nelle assunzioni di personale straordinario, previste dal comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero per la copertura di posti comunemente denominata».

Art. 56.

Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 recante «L'istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze»

1. L'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è così sostituito:

«Art. 3 (*Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze*). — 1. La provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizza-

zioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una azienda speciale unità sanitaria locale».

Art. 57.

Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante «Piano sanitario provinciale 1988-1991»

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, dopo le parole «è corrisposto» è aggiunta la parola «mensilmente».

2. L'art. 1 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

«Art. 1. Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter e 30 della presente legge».

3. Il comma 1-bis dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

«1-bis. L'assegno giornaliero è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunità organizzata, l'assegno giornaliero è corrisposto all'istituzione o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza».

4. Dopo il comma 1-quater dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«1-quinquies. Colui che, anche con l'ausilio dei suoi familiari o terzi, e previo parere favorevole del responsabile del centro di salute mentale competente, garantisce l'assistenza a domicilio di un malato psichico ha diritto all'assegno minimo giornaliero di cui al comma 1. Riguardo all'ausilio di terzi può essere prevista l'organizzazione di un progetto assistenza presso famiglie di pazienti psichici acuti».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla giunta provinciale».

6. L'art. 30 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

«Art. 30 (*Proroga di norme precedenti*) — 1. Continuano a trovare applicazione le seguenti norme:

legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18;

art. 7, comma 1, art. 8, comma 1, art. 14 e art. 20 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1».

Art. 58.

Modifica alla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie».

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Istituzione di dispensari farmaceutici*). — 1. I dispensari farmaceutici, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, possono essere istituiti anche nei comuni, frazioni o centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante».

Art. 59.

Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è così sostituito:

«2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore provinciale alla sanità, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, o loro delegati;

c) dal direttore del servizio veterinario provinciale;

d) dal responsabile del servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro-sud;

e) dal direttore del laboratorio provinciale analisi alimenti o suo delegato;

f) dal direttore dell'ufficio provinciale igiene pubblica;

g) dal direttore dell'istituto zooprofilattico provinciale, o suo delegato;

h) dal direttore del laboratorio provinciale biologico, o suo delegato;

i) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori operanti nel territorio provinciale, scelto tra una terna di nominativi proposti dalle stesse;

j) da un rappresentante della camera di commercio.

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. È istituita la commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. La commissione è composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della ripartizione provinciale traffico e trasporti.

3-ter. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

3-quater. La decisione va comunicata alla commissione medica multizonale, all'ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie è da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica».

Art. 60.

Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unità sanitarie locali».

1. La rubrica dell'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: «Selezione e nomina dei capi ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero e dei capi ufficio».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è inserito il seguente comma:

«2. Alla selezione a capo ufficio di cui all'art. 8 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno due anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima».

Art. 61.

Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani»

1. La rubrica dell'art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è così sostituita: «Medico delle case di riposo e dei centri di degenza».

2. L'art. 13 comma 1 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ogni casa di riposo e centro di degenza stipula una convenzione con uno o più medici di medicina generale, che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti. Gli ospiti autosufficienti e par-

zialmente autosufficienti della casa di riposo o del centro di degenza hanno la facoltà di ricorrere, in alternativa al medico convenzionato con la casa di riposo o il centro di degenza, alle cure del proprio medico di medicina generale».

Art. 62.

Contributi di specializzazione o di pratica a favore di coloro che si preparano ad un profilo professionale del ruolo sanitario per il quale sia richiesto il diploma di laurea.

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sono abrogate le parole «sentito il consiglio provinciale di sanità».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è inserito il seguente comma:

«2-bis. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2».

Art. 63.

Modifica alla legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 69, recante «Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza ed alcoolismo».

1. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il direttore della ripartizione provinciale della sanità può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione».

Art. 64.

Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante «Nuove norme sulla gestione delle unità sanitarie locali»

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, è così sostituito:

«1. È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:

a) l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;

b) il direttore della ripartizione sanità, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore della ripartizione servizio sociale;

d) due esperti in materia informatica rispettivamente della tutela dei dati personali, proposti dall'assessore provinciale alla sanità;

e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unità sanitarie locali;

f) un esperto proposto dall'assessore provinciale all'informatica;

g) un esperto in materia informatica, proposto dal consorzio dei comuni».

2. L'art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, è così sostituito:

«Art. 15 (Fornitura straordinaria di protesi). — 1. La provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

2. La provincia può inoltre rimborsare o sostenere direttamente, in tutto o in parte, gli oneri a carico dei soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi e ortesi ortodontiche e massilofacciali.

3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Capo I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 65.

Nomina a incarichi dirigenziali

1. I direttori generali e amministrativi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rinnovo contrattuale, non devono produrre il certificato di frequenza del corso di cui all'art. 8, comma 4, rispettivamente all'art. 11, comma 2.

Art. 66.

Requisiti per la nomina del dirigente del servizio tecnico assistenziale

1. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 9, possono essere conferiti incarichi di durata annuale rinnovabile a personale inquadrato nella posizione funzionale operatore professionale-coordinatore con almeno cinque anni di servizio nella medesima funzione e con esperienza di coordinamento infermieristico, tecnicosanitario o riabilitativo.

Art. 67.

Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia

1. Il laboratorio di igiene e profilassi, sezione medico-micrografica, trasferito quale struttura operativa all'azienda sanitaria di Bolzano, assume la denominazione di «Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia dell'ospedale centrale» ed ha competenza nei settori della parassitologia, batteriologia, virologia umana e relativa sierologia.

2. Al laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia è preposto un dirigente di secondo livello nella disciplina specifica.

3. In seguito all'istituzione del laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia dell'ospedale centrale assume la denominazione di «Laboratorio di biochimica clinica», il quale ha competenza nei settori di biochimica clinica, ematologia e farmacocinetica.

Art. 68.

Servizio di ingegneria clinica ed altri servizi interaziendali

1. Il piano sanitario provinciale definisce la struttura del servizio di ingegneria clinica e ne disciplina le funzioni e i rapporti nell'ambito delle aziende sanitarie, nonché nei confronti di altri servizi e uffici provinciali.

2. La giunta provinciale può prevedere l'istituzione di altri servizi tecnici interaziendali al fini di realizzare opportune sinergie.

Art. 69.

Eventuale riconferma degli attuali direttori generali

1. In caso di riconferma degli attuali direttori generali delle aziende sanitarie il superamento dell'esame previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, vale anche al fini del requisito di cui al comma 3 dell'art. 8 della presente legge.

Art. 70.

Proroga della carica dei consigli dei sanitari

1. I consigli dei sanitari nominati presso le aziende sanitarie ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, restano in carica e svolgono le loro piene funzioni sino al loro rinnovo ai sensi dell'art. 19.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71.

Dotazione organica dell'area sociale

1. La dotazione organica del personale di ogni singola azienda sanitaria afferente le figure professionali operanti nell'area sociale è determinata, su proposta della stessa, con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 72.

Autista soccorritore e soccorritore volontario

1. Il programma di formazione dell'autista soccorritore e del soccorritore volontario è disciplinato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 73.

Formazione dell'operatore socio-sanitario

1. Il programma di formazione dell'operatore socio-sanitario è disciplinato dalla giunta provinciale.

2. La durata ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei contenuti e requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono integrati con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo della formazione ed al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 74.

Equipollenza di titoli di studio

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1980, n. 197, è istituita una commissione tecnica che esprime un parere sull'equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie non mediche, conseguiti nei paesi dell'area culturale tedesca.

2. La commissione è nominata dalla giunta provinciale ed è composta da:

- a) il direttore dell'ufficio formazione del personale sanitario con funzioni di presidente;
- b) un esperto in materia di riconoscimento dei titoli di studio nel settore sanitario;
- c) un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;
- d) un rappresentante del settore della riabilitazione;
- e) un rappresentante del settore della tecnica sanitaria.

3. La giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di rilascio della dichiarazione di equipollenza.

Art. 75.

Somme riscosse a titolo di ticket

1. Le somme riscosse al sensi degli articoli 35 e 36 affluiscono in entrata ai bilanci delle rispettive aziende sanitarie erogatrici delle prestazioni di assistenza. Di dette somme si deve tener conto nella determinazione della quota di assegnazione del fondo sanitario provinciale.

Art. 76.

Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie espletano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza. I trasporti sanitari non urgenti possono essere affidati in convenzione prioritariamente ad organizzazioni di volontariato che svolgano la propria attività principalmente in provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11. Le relative modalità sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.

3. Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.

4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonché il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla giunta provinciale.

5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la provincia entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

Art. 77.

Associazionismo delle aziende sanitarie

1. Ferma restando la rispettiva autonomia gestionale, per l'acquisto, la fornitura e l'approvvigionamento di beni di largo consumo e servizi preventivamente individuati e al fine di trarre benefici economici sui prezzi, nonché per realizzare sul piano territoriale uniformità di qualità e di specialità nei beni e servizi forniti, le aziende sanitarie possono associarsi per accentrare la fornitura in un unico rapporto contrattuale.

2. Nel caso di progetti individuati dalla giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinamento o del valore delle forniture, queste potranno essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilità di prevedere forme miste di finanziamento fra provincia ed aziende.

Art. 78.

Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e privato

1. Ai fini di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia autonoma di Bolzano sono autorizzate a costituire ed a partecipare a società di capitale per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute nonché ad attuare modelli gestionali ed apposite forme contrattuali.

2. Il contratto societario può essere stipulato con soggetti di diritto pubblico, anche austriaci, e di diritto privato, anche appartenenti all'Unione europea, a condizione che all'azienda sanitaria sia riservata almeno la metà del capitale sociale.

3. L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

b) definire la durata della collaborazione;

c) prevedere in capo all'azienda sanitaria il diritto di prelazione sull'acquisto in caso di cessione delle quote o di aumento di capitale;

d) prevedere la destinazione di eventuali utili e la responsabilità della copertura delle eventuali perdite;

e) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

f) definire le competenze, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti contraenti pubblici e privati;

g) escludere il ricorso a forme contrattuali di appalto o subappalto per la fornitura di servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.

Art. 79.

Gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri di riabilitazione

1. La giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di istituzioni di diritto privato per la gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri finalizzati alla riabilitazione e al recupero di particolari categorie di persone.

2. Lo statuto dell'istituzione deve assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni operanti nel settore, nonché un'adeguata rappresentanza della provincia negli organi sociali e di controllo.

3. In attesa dell'emanazione di un'apposita legge atta a disciplinare l'intera materia, la giunta provinciale stabilisce le modalità di assegnazione di beni immobili, delle attrezzature e degli arredamenti necessari alle istituzioni di cui al comma 1.

4. La giunta provinciale è autorizzata a versare alle istituzioni di cui al comma 1 oltre alla quota sociale statutariamente prevista, anche un contributo annuo per la gestione dei centri di prevenzione, delle comunità terapeutiche e dei centri di riabilitazione. Previo parere degli organi consultivi competenti, tale contributo può essere versato in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento di quello indicato nel bilancio di previsione dell'istituzione.

5. Su proposta delle aziende sanitarie, la giunta provinciale può autorizzare altre forme di gestione delle strutture di cui al comma 1, in forma di collaborazione fra le aziende medesime e associazioni di volontariato. Il finanziamento dell'attività avviene sulla base delle prestazioni definite in appositi progetti e piani di produzione e nell'ambito dei finanziamenti fissati annualmente e dei relativi trasferimenti alle aziende sanitarie medesime.

Art. 80.

Mobilità degli assistiti residenti nella provincia di Bolzano

1. Per le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, l'assistito è libero di accedere a qualsiasi struttura sanitaria del territorio della provincia, pubblica o privata accreditata con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali. Le spese per l'erogazione di dette prestazioni fanno carico al bilancio dell'azienda sanitaria nel cui ambito territoriale è residente l'assistito. La provincia autonoma di Bolzano provvede alla compensazione in sede di riparto del fondo sanitario provinciale. Per le prestazioni non soggette a compensazione della mobilità sanitaria si procede sulla base di direttive impartite dall'assessore provinciale alla sanità.

Art. 81.

Concessione di contributi

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.

Art. 82.

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare restano comunque abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) la legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 8, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52;

d) gli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25;

e) la legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38;

f) la legge provinciale 23 marzo 1979, n. 1;

g) la legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10;

h) la legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11;

i) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 20;

j) gli articoli 3, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1;

- k) la legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 5;
 l) la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;
 m) gli articoli 1, 6, 7, 9 e 10 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12;
 n) l'art. unico della legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13;
 o) la legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14;
 p) la legge provinciale 1º giugno 1982, n. 21;
 q) la legge provinciale 11 marzo 1983, n. 8;
 r) gli articoli 2, 22, 23, 28, comma 7, 29 e 50 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche;
 s) la legge provinciale 26 luglio 1983, n. 25;
 t) gli articoli 1 e 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30;
 u) la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34;
 v) la legge provinciale 25 ottobre 1983, n. 39;
 w) gli articoli 4, 13, 19 e 21 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1;
 x) la legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13;
 y) la legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10;
 z) il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;
 aa) l'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2;
 bb) gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;
 cc) l'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19;
 dd) la legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 62;
 ee) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;
 ff) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30;
 gg) l'art. 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22;
 hh) gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13;
 ii) l'art. 11 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22;
 jj) l'art. 7-bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito con l'art. 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1;
 kk) l'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28, sostituito dall'art. 19 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5;
 ll) l'art. 22 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7;
 mm) il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1;
 nn) il comma 13 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 83.

Trasferimento di competenze in relazione al parere del consiglio provinciale di sanità

1. Nel comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono abrogate le parole «, previo parere del consiglio provinciale di sanità.».

2. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, le parole «Per il parere di cui al precedente comma, il consiglio provinciale di sanità,» sono sostituite con le parole «Per l'autorizzazione di cui al primo comma, l'ufficio competente».

3. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 53, sono abrogate le parole «, su proposta del consiglio provinciale di sanità.».

4. Nel comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36, sono abrogate le parole «, previo parere del consiglio provinciale di sanità in merito alla corrispondenza del titolo estero a quello previsto dal precedente art. 2 ed in merito al fabbisogno di tali qualifiche per il raggiungimento degli scopi di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56 e per gli scopi riabilitativi in particolare».

5. L'autorizzazione, già di competenza della giunta provinciale ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad aprire, ampliare, trasformare ed esercitare case di cura, stabilimenti termali,

ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi, radiodiagnostica ed affini, e di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata sentito, in caso di deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Art. 84.

Testi unici delle leggi provinciali e regolamentari in materia di sanità

1. Al fine di armonizzare e rendere organico l'ordinamento sanitario provinciale e riunire le norme delle leggi provinciali sanitarie in un testo unico, la giunta provinciale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta in consiglio provinciale un relativo disegno di legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, la giunta provinciale approva un testo unico regolamentare in materia di sanità.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85.

Norma finanziaria

1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, stimata il lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario in corso e in lire 9 miliardi all'anno per gli anni 2002 e 2003, si provvede nel modo seguente: per l'anno 2001 mediante utilizzo di una quota di 6 miliardi del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap. 102115) di cui al punto 1 dell'allegato n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio 2001; per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2001-2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 marzo 2001

DURNWALDER

Visto: *il commissario del Governo per la provincia di Bolzano*
 DI SANTO

01R0402

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;

Atteso che, in base al comma 1, lettera a), e al comma 3 dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 15/2000, risulta necessario stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge medesima, e altresì stabilire i criteri per l'individuazione delle priorità tra i soggetti beneficiari;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'art. 30;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2000, n. 3187, attualmente in corso di registrazione, relativa all'integrazione della relazione programmatica per l'anno 2000 della direzione regionale dell'agricoltura, approvata con deliberazione 31 marzo 2000, n. 775, registrata alla corte dei conti il 17 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 9;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive nella seduta del 23 ottobre 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 novembre 2000, n. 3411;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 novembre 2000

p. il presidente il vice presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Udine il 21 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 63

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

TITOLO I

INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE

Art. 1

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del comune, scuola, azienda, o ente richiedente, devono venire presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 2.

Documentazione

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) bando della gara in base alla quale è stato scelto il fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense;
- b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;

c) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (di seguito definita «legge» nel presente regolamento), ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali;

d) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

e) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;

f) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'art. 2, comma 4, della legge.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Art. 3.

Bandi di gara e contratti di fornitura

1. I bandi di gara inerenti alle forniture debbono prevedere espressamente l'esclusione dalla gara stessa dei soggetti che non pongano i prodotti di cui all'art. 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

2. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'art. 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

Art. 4.

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal servizio dello sviluppo agricolo della direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla somministrazione dei pasti.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Art. 6.

Criteri di finanziamento

1. I richiedenti i contributi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado;

b) aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera *a*). Compatibilmente con la disponibilità di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b*).

3. All'interno di ognuna delle due categorie di cui al comma 1, le domande vengono poste in ordine di priorità in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali dimostrata dal richiedente, rilevabile dai contratti di fornitura e acclarata dalla relazione tecnico-economica.

4. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a lire 150 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

5. La giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 4, sempre nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge.

Art. 7.

Altri obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge, sono tenuti a inviare alla direzione regionale dell'agricoltura e alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'art. 3 della legge medesima.

2. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno in cui sono stati richiesti i contributi medesimi, tranne in caso di deroga motivata, richiesta preventivamente e concessa dalla giunta regionale.

3. La mancata effettuazione delle iniziative di cui al comma 1, costituisce elemento per la revoca del contributo eventualmente già concesso, la cui erogazione può comunque essere effettuata solo al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1.

TITOLO II

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del comune, scuola, azienda o ente richiedente, devono venire presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 9.

Documentazione

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo;

b) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Art. 10.

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal servizio dello sviluppo agricolo della direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo prevede la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 11.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.

2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.

3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltra della domanda di contributo.

Art. 12.

Criteri di finanziamento

1. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a lire 5 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

2. La giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 1, sempre nel rispetto della percentuale fissata dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge.

3. I contributi richiesti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei soggetti che li hanno richiesti e ottenuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge medesima. In tale caso l'ordine di priorità deve coincidere con quello formato ai sensi dell'art. 6.

4. In caso di ulteriore disponibilità finanziaria, possono venire accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e lo stesso ordine di priorità di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie

1. In via transitoria per l'anno 2000, le domande di cui agli articoli 1 e 8 devono venire presentate entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al comma 1, sono ammissibili purché sostenute tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il vice presidente: CIANI

01R0220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2000, n. 0435/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche, la commissione europea ha approvato il documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 290, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'art. 14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998;

Visti i successivi decreti del presidente della giunta regionale n. 0271/Pres. del 13 luglio 1998 e n. 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione;

Tenuto conto che il punto «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», di cui all'allegato B del succitato regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti ad ultimare i lavori;

Atteso che alla direzione regionale degli affari europei sono pervenute, da parte di diversi soggetti attuatori del DOCUP, altrettante segnalazioni in ordine all'opportunità di modificare i predetti termini di ultimazione dei lavori, sulla base delle indicazioni assunte presso i beneficiari sullo stato di attuazione dei lavori finanziati;

Preso atto, conseguentemente, dell'opportunità di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dai sopra ricordati soggetti attuatori, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'allegato B del succitato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3558 del 17 novembre 2000;

Decreta:

1) Il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998 citato in premessa, relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 è modificato come di seguito indicato:

a) in riferimento all'asse 1, azione 1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali operanti nel settore della fornitura alle imprese di produzione», al punto 4 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», ultimo capoverso, il termine del «30 giugno 2001» va sostituito con quello del «30 settembre 2001»;

b) in riferimento all'asse 1, azione 1.4 «Servizi reali alle imprese commerciali all'ingrosso operanti nel settore della fornitura alle imprese di produzione», al punto 4 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», secondo capoverso, la frase «le iniziative devono essere concluse entro il «30 giugno 2001»» va soppressa;

c) in riferimento all'asse 1, azione 1.5 «Aiuti agli investimenti turistici», al punto 5 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», ultimo capoverso, il termine del «30 giugno 2001» va sostituito con quello del «31 ottobre 2001»;

d) in riferimento all'asse 3, azione 3.1 «Sistemi intermodali», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto comma, il termine del «30 settembre 2001» relativo alla presentazione del rendiconto finale di spesa va sostituito con quello del «31 ottobre 2001»;

e) in riferimento all'asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub b «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica», al punto 4 «Obblighi dei beneficiari», sesto capoverso, il termine del «31 dicembre 2000» relativo alla conclusione degli interventi va sostituito con quello del «15 ottobre 2001»;

f) in riferimento all'asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub b «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica», al punto 4 «Obblighi dei beneficiari», settimo capoverso, il termine del «30 giugno 2001» relativo alla trasmissione dei documenti di rendicontazione va sostituito con quello del «31 dicembre 2001»;

g) in riferimento all'asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub c «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa privata», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», terzo capoverso, il termine del «31 dicembre 2000» relativo alla conclusione degli interventi va sostituito con quello del «15 ottobre 2001»;

h) in riferimento all'asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub c «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa privata», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, il termine del «30 giugno 2001» relativo alla trasmissione dei documenti di rendicontazione va sostituito con quello del «31 dicembre 2001»;

i) in riferimento all'asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub a «Interventi di riqualificazione urbana», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, il termine del «30 settembre 2001» relativo alla presentazione del rendiconto finale di spesa alla Regione va sostituito con quello del «31 dicembre 2001»;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 novembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 4*

01R0222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 ed in particolare il titolo II che detta disposizioni sul potenziale produttivo;

Considerato che il suddetto regolamento (CE) n. 1493/99 si applica a decorrere dal 1° agosto 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99;

Considerato che l'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 stabilisce che l'inventario del potenziale produttivo si completa con l'emanazione delle disposizioni nazionali o regionali in materia di potenziale produttivo di cui al titolo II dello stesso regolamento (CE);

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 1998 n. 053/Pres., con cui è stato approvato il regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il successivo decreto del presidente della giunta regionale 16 febbraio 1999 n. 048/Pres. con cui si sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto del presidente della giunta regionale n. 053/Pres. del 25 febbraio 1998;

Visto il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle regioni ed alle province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal titolo II, capi I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 1493/99, nonché dai capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1227/00;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della sopraevidenziata evoluzione della normativa comunitaria e statale in materia, sostituire il citato regolamento regionale di attuazione con una nuova aggiornata disciplina regolamentare;

Ritenuto peraltro opportuno limitarsi a definire innanzitutto le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/2000, considerata l'urgenza di dare seguito alle istanze presentate dopo il 1° agosto 2000, riservandosi di regolamentare con successivi provvedimenti la restante materia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 e degli articoli 3 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, la competenza alla costituzione e gestione dell'inventario viticolo è attribuita all'ERSA che la esercita attraverso il servizio della vitivinicoltura;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione della giunta regionale n. 2025/2000;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 novembre 2000;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3625 del 24 novembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Udine il 21 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 61*

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale produttivo viticolo definite al titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/99 ed ai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) *campagna*: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

b) *potenziale produttivo aziendale*: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;

c) *superficie vitata*: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di sei metri quadrati;

d) *estirpazione*: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato;

e) *impianto*: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze;

f) *diritto di impianto*: il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99;

g) *diritto di reimpianto*: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite negli articoli 4 e 5, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/99;

h) *reimpianto anticipato*: l'impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sarà estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'impianto stesso;

i) *diritti di portafoglio*: i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati alla medesima azienda sulla base della normativa vigente ed immediatamente utilizzabili.

l) *vigneto*: l'impianto di viti aventi caratteristiche omogenee (età, sesto di impianto, forma di allevamento e varietà) senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che può interessare una o più particelle catastali o parti di esse purché contigue;

m) *resa di produzione*: la resa dei relativi disciplinari di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vini a V.Q.P.R.D. o I.G.T.; la produzione media regionale o la maggiore resa documentata dal conduttore nel caso di vigneto le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola come risultante dalla denuncia di produzione delle ultime tre campagne;

n) *destinazione produttiva*: la superficie vitata la cui produzione di uva può essere destinata a produrre rispettivamente: V.Q.P.R.D., vini I.G.T., vini da tavola;

o) *sovrainnesto*: l'innesto di una vite già innestata;

p) *superficie irrigua*: il terreno sul quale sia installato un impianto fisso di irrigazione;

q) *oggetto obbligato agli adempimenti*: il titolare dell'azienda (di seguito denominato conduttore) interessata alla coltivazione. Per conduttore s'intende una qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta. Qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà è necessario acquisire l'autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari. In alternativa all'autorizzazione citata e nel solo caso di reimpianto da effettuarsi sulla medesima superficie catastale estirpata, il conduttore può presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403.

Art. 3.

Variatione del potenziale produttivo viticolo aziendale

1. Il conduttore di superfici vitate deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, per dare inizio ai lavori relativi alle seguenti opere:

a) *estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto*;

b) *reimpianto*:

con diritto proprio;

con estirpazione successiva;

con diritto acquisito mediante trasferimento.

c) *nuovo impianto di vigneto*;

d) *nuovo impianto di vigneto in deroga*, per attività di sperimentazione ovvero per produzioni di piante madri per marze.

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio successivamente al rilascio della suddetta autorizzazione.

2. Il conduttore di superfici vitate deve comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta esecuzione di qualsiasi opera che ha determinato una variazione al potenziale viticolo aziendale, compresa la pratica del sovrainnesto.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i conduttori che:

a) dispongono di un vigneto la cui estensione è pari o inferiore a dieci are ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo della propria famiglia;

b) effettuano la sostituzione normale di alcune piante o procedono all'infittimento del vigneto.

Art. 4.

Impianto o reimpianto di vigneto

1. L'impianto di viti classificate come varietà di uve da vino è consentito ai conduttori che dispongono di un diritto di:

a) *nuovo impianto*;

b) *reimpianto*;

c) *impianto prelevato dalla riserva regionale*.

2. Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), è vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella attestata nell'autorizzazione.

3. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dalla previgente organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo di cui al Regolamento (CEE) n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato conformemente al citato regolamento.

Art. 5.

Diritto di nuovo impianto

1. La concessione del diritto di nuovo impianto per la produzione di uve da vino è autorizzata per:

a) *superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e di vini ad indicazione geografica tipica (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati) da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi*;

b) *superfici destinate alla sperimentazione viticola*;

c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
 d) superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa vigente. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

2. A fronte delle determinazioni comunitarie e nazionali per l'ampliamento della superficie vitata, la direzione regionale dell'agricoltura predispone un bando sulla base del quale le singole aziende possono richiedere la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati:

a) entità delle superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati);

b) modalità e tempi di presentazione delle domande;

c) individuazione dei vitigni la cui produzione di vino a causa delle caratteristiche qualitative è largamente inferiore alla domanda;

d) individuazione dei criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie.

3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 1, lettera a) che non sono esercitati entro tale periodo vengono assegnati alla riserva regionale di cui all'art. 13.

Art. 6.

Impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola

1. L'autorizzazione per l'impianto sperimentale è richiesta dal conduttore di aziende vitivinicole, singole o associate, dai consorzi di tutela, dall'università, dagli enti pubblici e dalle istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione.

2. La relativa domanda deve essere corredata dal progetto che si intende attuare e deve individuare, tra l'altro, gli obiettivi ed il soggetto titolare della responsabilità scientifica dell'iniziativa. Il progetto deve altresì:

a) avere durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;

b) illustrare in modo dettagliato il programma di attività, i risultati attesi e gli elementi di innovazione da perseguire;

c) individuare la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è facoltà dell'ERSA, servizio della vitivinicoltura, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del progetto.

4. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di dieci anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a 5 anni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza originaria.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione Friuli-Venezia Giulia per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione.

6. Il richiedente è altresì obbligato a:

a) non iscrivere le superfici impiantate negli albi di V.Q.P.R.D. e I.G.T.;

b) non commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca;

c) estirpare le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Le spese relative sono a carico del soggetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alla disciplina sanzionatoria vigente.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6, lettera c), il richiedente può essere autorizzato dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura a produrre vino destinato alla commercializzazione previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale. L'autorizzazione deve essere concessa prima della scadenza del progetto.

8. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

9. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

10. I diritti di impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di sperimentazione e/o ricerca viticola e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo della sperimentazione autorizzata. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Qualora la concessione non abbia stabilito un termine per la conclusione del progetto, il periodo della sperimentazione si intende limitato ad un arco di tempo non superiore a quindici anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. L'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze è richiesta dal conduttore di aziende vivaistiche singole o associate. L'autorizzazione è concessa ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite, recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69.

2. Il richiedente è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiaitura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie richieste dall'ERSA quale ente preposto al controllo della moltiplicazione del materiale. In questo caso l'uva deve essere distrutta dopo l'invaiaitura.

3. L'autorizzazione non viene rilasciata per aree in cui è stata riscontrata dal servizio preposto al controllo fitosanitario la presenza di malattie dannose o letali per la vite. Per le aree considerate a rischio l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del servizio stesso.

4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

5. Il conduttore che cessa la coltivazione di superfici vitate autorizzate per la produzione di piante madri per marze deve procedere all'estirpo. Le spese della estirpazione sono a carico del conduttore. Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. L'estirpazione di superfici autorizzate per la produzione di piante madri per marze non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

6. In deroga a quanto previsto ai commi 4 e 5 il conduttore può essere autorizzato dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura, a produrre dalla medesima superficie vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale di cui all'art. 13.

7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 8.

Diritto di reimpianto esercitato all'interno della stessa azienda

1. Il diritto di reimpianto è concesso al conduttore che:

a) chiede di effettuare il reimpianto di una superficie vitata equivalente a quella precedentemente estirpata. Il diritto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;

b) chiede di effettuare il reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato effettuato l'impianto. Il diritto è concesso a condizione che il conduttore non possieda diritti di impianto in quantità sufficiente per il reimpianto richiesto o comunque ne possieda per una superficie inferiore rispetto a quella sulla quale intende effettuare il nuovo investimento e si impegni a costituire in favore dell'ERSA una garanzia fidejussoria bancaria di importo pari a 5.000 euro/ha, corrispondente al costo medio praticato dalle imprese agromeccaniche per procedere all'estirpo di un ettaro di superficie vitata, per l'ipotesi in cui il conduttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto. La garanzia fidejussoria viene svincolata successivamente alla comunicazione dell'avvenuta estirpazione.

2. Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
- b) superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione delle varietà di viti;
- c) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- e) superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati al consumo familiare dei viticoltori;
- f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano oggetto di concessione del diritto di nuovo impianto.

3. I diritti di reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono, gratuitamente, nella riserva regionale dei diritti di impianto di cui all'art. 13.

4. Nei confronti del conduttore che chiede di effettuare il reimpianto successivamente all'estirpazione, l'ERSA, servizio della vitivinicoltura, provvede alla verifica della superficie da estirpare sulla base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di accertamento diretto in azienda. Qualora il conduttore non comunichi l'avvenuta estirpazione, le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla estirpazione.

5. Il provvedimento di concessione del diritto di reimpianto riporta l'indicazione della superficie vitata, del tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), della destinazione produttiva e della resa di produzione.

6. Al conduttore che chiede di effettuare il reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che deve essere estirpata sia dalla superficie del nuovo impianto. Il conduttore deve comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta distruzione - a sua scelta - delle uve prodotte nel nuovo o nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiaitura, oppure chiedere, per la corrispondente quantità di uva, l'autorizzazione alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

7. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura concede il reimpianto anticipato previo:

- a) accertamento della superficie da estirpare, sulla base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dalla azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di verifica diretta in azienda;
- b) accertamento che il conduttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per piantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti già in possesso del conduttore;
- c) accertamento dell'avvenuta costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria da parte del conduttore di importo pari a 5.000 euro/ha, a favore dell'ERSA.

8. Il conduttore è tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, entro novanta giorni dalla posa a dimora delle barbatelle, l'avvenuta realizzazione dell'impianto ed entro novanta giorni

dalla eliminazione totale dei ceppi, l'avvenuta estirpazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA provvede allo svincolo della fidejussione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99. L'importo della relativa fidejussione viene introitato dall'ERSA.

Art. 9.

Trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito ad un'altra azienda. Qualora una parte dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga trasferita, il diritto può essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente nel limite della superficie trasferita. Il diritto di reimpianto trasferito può essere utilizzato per:

- a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati);
- b) la coltura di piante madri per marze.

2. Nel caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente solo se ciò è espressamente previsto nel contratto.

3. L'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dall'ERSA su presentazione della relativa domanda, previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto.

4. L'autorizzazione al reimpianto è valida nei limiti temporali massimi di efficacia del diritto di reimpianto.

5. Su richiesta dell'interessato potranno essere rilasciate più autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata.

6. Previa acquisizione di una dichiarazione di rinuncia al diritto di reimpianto rilasciata dal titolare del diritto stesso a favore dell'acquirente, il trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale avviene mediante un provvedimento di integrazione dell'attestato che accerta la sussistenza di un diritto di reimpianto rilasciato dall'ERSA - servizio della vitivinicoltura, nel quale vengono riportate le generalità del nuovo avente titolo e gli estremi catastali delle superfici dove verrà effettuato l'impianto.

7. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori Regione il riscontro sul diritto di reimpianto viene richiesto direttamente dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura, all'amministrazione di provenienza del diritto. In questo caso alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento, e la relativa scrittura privata, sottoscritta dalle parti contraenti e registrata.

8. Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri produttivi indicati nel diritto di reimpianto, deve prevedere una riduzione della superficie equivalente da reimpiantare calcolata proporzionalmente alla differenza tra la resa risultante nell'attestato di diritto e quella del relativo disciplinare di produzione cui l'impianto è destinato. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.

9. Nel caso di aziende titolari di diritti di reimpianto originati da propri vigneti ubicati su territorio extra regionale si applica la procedura prevista per quelli originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto. Per eventuali procedimenti inversi vige la normativa della Regione ove il diritto viene esercitato.

10. Il conduttore è tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, la realizzazione dell'impianto entro novanta giorni dalla messa a dimora delle barbatelle.

11. È facoltà dell'ERSA limitare l'esercizio del diritto di reimpianto in particolari situazioni locali riconducendolo alla sola superficie oggetto dell'estirpazione e/o ad ambiti territoriali omogenei e limitati. Tale restrizione è finalizzata a tutelare le produzioni di qualità e a salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili.

Art. 10.

Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Il conduttore di una superficie vitata aziendale non superiore a dieci are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. In presenza di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare deve ricomprendere anche tali superfici.

3. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 11.

Impianto o reimpianto irregolare di vigneto

1. I conduttori degli impianti o reimpianti di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99. A tale fine, sono considerate valide le domande di deroga presentate all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, a decorrere dall'1° agosto 2000 e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2001.

2. I procedimenti in corso al 1° agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2002, termine ultimo per la concessione dell'autorizzazione in deroga.

3. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:

a) produca idonea documentazione da cui risulti il possesso di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro otto campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;

b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;

c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) del regolamento CE n. 1493/99;

d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.

4. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.

5. Qualora il conduttore presenti domanda di deroga, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

6. Se la richiesta di autorizzazione in deroga è respinta, il conduttore deve pagare una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla zona interessata. La sanzione pecuniaria è determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata. Il conduttore procederà all'estirpo della superficie interessata a proprie spese. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

7. Le superfici impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 o dell'art. 7, paragrafo 4 del regolamento n. 822/1987, o piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1493/99 del consiglio, devono essere estirpate, con spese a carico del conduttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte dovranno essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiaura. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, su specifica domanda del conduttore può autorizzare la distillazione, corrispondente alla quantità di uva stimata dallo stesso ERSA. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 12.

Controlli e sanzioni

1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, svolge controlli di verifica in loco su un campione di almeno il 10% delle autorizzazioni rilasciate annualmente e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il campione viene individuato sulla base di un'analisi dei rischi e deve essere rappresentativo della totalità delle domande alle quali è riferito.

3. Il controllo comporta l'accertamento:

a) della veridicità delle dichiarazioni rese;

b) del rispetto di ogni altro obbligo e impegno sottoscritto all'atto della domanda.

4. L'esito del controllo viene annualmente trasmesso alla direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 13.

Riserva regionale

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, l'ERSA istituisce una riserva regionale di diritti di impianto, nella quale confluiscono:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtù del regolamento n. 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti;

b) diritti di impianto nuovamente creati;

c) diritti derivanti dall'acquisto, da parte del conduttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera b).

2. La gestione della riserva regionale è di competenza dell'ERSA.

3. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta alle aziende che non hanno utilizzato gli stessi diritti.

4. L'assegnazione dei diritti della riserva ai conduttori è disposta dalla direzione regionale dell'agricoltura sulla base di apposito bando nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

Art. 14.

Registrazione

1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle richieste e dei relativi provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d);

b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola di cui all'art. 6;

c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze di cui all'art. 7;

d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto ai sensi dell'art. 8, comma 4;

e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7;

f) trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'art. 9;

g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi dell'art. 11, comma 1.

2. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle:

a) superfici viticole i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'art. 10, comma 3;

b) superfici viticole irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 11, comma 7;

Art. 15.

Comunicazioni

1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati ricavati dai registri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14, concernenti:

a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola di cui all'art. 6;

b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, di cui all'art. 7;

c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'art. 9;

d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 di cui all'art. 11, comma 1.

2. A decorrere dall'anno 2001, entro il 31 dicembre di ogni anno i dati di cui al comma 1, sono trasmessi dall'ERSA anche alla direzione regionale dell'agricoltura, unitamente ad una relazione sullo stato della viticoltura regionale e all'andamento della produzione vitivinicola.

Art. 16.

Presentazione delle istanze

1. L'ERSA predispone e diffonde appositi moduli, adottati con decreto del dirigente del servizio della vitivinicoltura, al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle richieste e/o comunicazioni da indirizzare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, ai sensi del presente regolamento.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 1998 n. 053/Pres., modificato ed integrato con decreto del presidente della giunta regionale 16 febbraio 1999, n. 048/Pres., è abrogato.

ANTONIONE

01R0221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48, della legge regionale n. 3/1998, come modificata dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 22/1999 e dall'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 1/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificata dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 e dall'art. 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, che ai commi 47 e 48 reca disposizioni per la concessione di contributi - nella misura massima di un milione - a favore delle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a lire 50 milioni, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici;

Considerato che il testo normativo prevede che la concessione dei contributi regionali possa avvenire per il tramite degli enti locali e rinvia, per la fissazione di modalità, limiti e criteri di ammissione nonché per le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei contributi concessi, alla definizione di un regolamento da emanarsi previo parere della competente commissione consiliare;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal richiamato art. 41, comma 1 della legge regionale n. 1/2000 ed in considerazione della intervenuta nuova normativa statale di elevazione dell'obbligo scolastico, si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento, sostitutivo di quello adottato con il decreto del presidente della giunta regionale 11 febbraio 2000, n. 042/Pres.;

Sentita la predetta commissione consiliare permanente nella seduta del 18 ottobre 2000;

Sentito altresì il competente comitato dipartimentale che, nella seduta del 17 novembre 2000, ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare proposto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 3546 del 17 novembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 e dall'art. 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 3 gennaio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 12

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (come modificato dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 e dall'art. 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1).

Art. 1.

Oggetto dell'intervento regionale

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente regolamento, è destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità

1. Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: reddito imponibile complessivo non superiore a 50 milioni di lire. Per reddito imponibile complessivo si intende quello costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare e riferito all'anno solare precedente all'anno scolastico cui si riferisce il contributo richiesto.

Art. 4.

Misura del contributo

1. L'importo del contributo è fissato in L. 300.000 per studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede è ubicata in un comune diverso da quello di residenza, l'importo è fissato in L. 400.000 e, qualora la distanza della residenza dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, in L. 500.000.

2. Gli importi suindicati vengono aumentati rispettivamente a L. 360.000, 480.000 e 600.000 per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo è inferiore a lire 30 milioni.

3. In nessun caso il contributo può superare il limite di 1 milione di lire per ciascun nucleo familiare.

4. I contributi in parola sono cumulabili con eventuali sussidi concessi dai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1980.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dallo studente interessato se maggiorenne, e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza del nucleo familiare.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:

a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza;

b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;

c) il reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi (modelli 101 e 102 rilasciati dai sostituti di imposta, modello della propria dichiarazione dei redditi);

d) la regolare iscrizione dello studente all'istituto scolastico frequentato.

Art. 6.

Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi

1. Le province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.

2. Gli elenchi vengono trasmessi alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura che provvede alla approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. L'amministrazione regionale, i sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, procede a idonei controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente art. 5. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le province presentano alla direzione regionale dell'istruzione e cultura, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate.

Art. 8.

Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno

1. Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi stessi sono corrisposti in misura intera nel caso di studenti appartenenti a nuclei familiari il cui complessivo è inferiore a 30 milioni; nei rimanenti casi la misura del contributo unitario per studente viene proporzionalmente ridotta al livello necessario a garantire la pari copertura delle relative domande.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 11 febbraio 2000, n. 042/Pres. è abrogato.

ANTONIONE

01R0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0463/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'art. 5, comma 25, della legge regionale n. 18/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 che prevede interventi a sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, da realizzare mediante la concessione di contributi a favore di istituzioni scolastiche autonome ovvero di comuni, singoli o associati, che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime istituzioni scolastiche;

Visto il comma 26 del citato art. 5, che dispone che con apposito regolamento di attuazione si provveda a disciplinare modalità di concessione dei contributi e limiti massimi di contribuzione che possono essere differenziati in funzione della tipologia delle iniziative ammesse e della ubicazione territoriale degli istituti scolastici in territori montani o svantaggiati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

Sentito il competente comitato dipartimentale che nella seduta del 17 novembre 2000 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

Su conforme deliberazione giunta n. 3731 del 1° dicembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti ai sensi dell'art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 10 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 22*

Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti ai sensi dell'art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.

Art. 1.

Iniziativa ammissibili a contributo

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti ai sensi dell'art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, sono individuate le seguenti tipologie di iniziative formative:

a) programmi di corsi o attività formative *extra-curricolari* di «prima alfabetizzazione informatica», specificamente diretti a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base necessarie per l'impiego della tecnologia informatica e telematica;

b) progetti che prevedono l'applicazione di nuove tecnologie didattiche, basate sull'impiego di attrezzature informatiche e multimediali nelle specifiche discipline che formano oggetto dei corsi *curricolari* o *extra-curricolari*;

c) progetti di aggiornamento professionale di insegnanti e operatori scolastici, diretti a promuovere l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche nell'attività didattica e in attività complementari, ivi comprese la gestione di programmi di orientamento scolastico.

Art. 2.

Spese ammesse e limiti massimi di contribuzione

1. Nell'ambito dei programmi di iniziative comprese nelle tipologie indicate all'art. 1, sono riconosciute ammissibili a contributo:

a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi, entro il limite massimo di 8 milioni di lire;

b) le spese per prestazioni di servizi di assistenza tecnica e di consulenza specialistica per l'attuazione delle iniziative programmate, entro il limite massimo di 2 milioni di lire.

2. Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa.

Art. 3.

Soggetti beneficiari, termini e modalità di presentazione delle domande

1. I contributi sono concessi sulla base delle istanze presentate da istituzioni scolastiche autonome e da comuni, singoli o associati, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica o dell'ente locale proponente devono essere corredate da una documentazione contenente i seguenti elementi:

a) relazione illustrativa del programma delle iniziative da realizzare e della loro collocazione nell'ambito del «Piano dell'offerta formativa» dell'istituzione scolastica;

b) quadro analitico delle previsioni di spesa da sostenere per l'attuazione del programma, con specifica individuazione delle spese relative a ciascuna delle categorie indicate al precedente art. 2;

c) indicazione della quota di risorse proprie dell'istituzione scolastica o dell'ente locale richiedente, messe a disposizione per la copertura delle spese da sostenere per l'attuazione del programma.

3. Le domande presentate dai comuni devono inoltre essere accompagnate da un documento attestante l'adesione dell'istituzione scolastica con la quale l'ente locale collabora per la realizzazione dell'iniziativa proposta

Art. 4.

Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili

1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle istanze di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle risorse stanziato, si provvede in primo luogo al soddisfacimento delle istanze relative a scuole che non hanno usufruito nell'esercizio precedente di contributo regionale concesso per le finalità della medesima norma regionale. Si procede poi, in ordine di priorità, al soddisfacimento delle istanze relative a scuole elementari e medie e, di seguito, alle istanze relative a scuole secondarie superiori, prevedendo nell'ambito di queste ultime, ove necessario, una riduzione proporzionale della misura del contributo fino al livello compatibile con l'entità dei mezzi disponibili.

Art. 5.

Modalità di erogazione e controllo dell'impiego dei contributi concessi

1. All'erogazione dei contributi si provvede, a saldo, sulla base della presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una dichiarazione che attesta il regolare impiego delle somme assegnate, nel rispetto delle indicazioni recate dal provvedimento di concessione, accompagnata, nel caso di interventi effettuati su istanza di istituzioni scolastiche autonome, dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 6.

disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 è fissato al 28 febbraio 2001.

2. Ai fini della ripartizione del primo stanziamento autorizzato per l'esercizio finanziario 2000, è attribuita priorità alle istanze relative a scuole che non hanno usufruito dei contributi previsti per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 15.

ANTONIONE

01R0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0464/Pres.

Legge regionale n. 28/1989. Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici. Integrazione.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 che prevede la concessione di sovvenzioni ai comuni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore;

Visto il regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della citata legge regionale n. 28 del 1989, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 3 del 15 gennaio 1997, già integrato con decreto del presidente della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 0401/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 20 del 19 maggio 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede che le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), delimitate con D.P.G.R. nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella suddetta delimitazione, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale;

Rilevato che ai sensi del succitato art. 5, comma 13 per l'adozione della variante allo strumento urbanistico, ai comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale n. 11/1983, in quanto risultano aver già adottato il piano di conservazione e sviluppo o il piano particolareggiato dell'ambito di tutela di cui alla suddetta legge regionale n. 11, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale n. 28/1989;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare il suddetto regolamento con l'inserimento delle modalità per la determinazione della spesa ammissibile per la redazione delle suddette varianti al P.R.G.C.;

Vista la relazione di data 27 novembre 2000 prot. n. P.T./15657/8.101 redatta a cura del servizio degli affari amministrativi e legali della direzione regionale della pianificazione territoriale;

Sentito in merito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 17 novembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3702 del 1° dicembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa indicate, il «Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 26 novembre 1996, già integrato con decreto del presidente della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 0401/Pres., è integrato mediante inserimento, dopo l'art. 2-bis, del seguente articolo:

«Art. 2-ter. — Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. relative alle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e ai territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a

parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale (art. 5, comma 3 della legge regionale n. 42/1996).

1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:

a) (art. 5, quarto comma, circolare n. 6679/69). Applicazione della prima aliquota della tabella A della tariffa (L. 1.500.000);

b) (art. 5, ottavo comma, circolare n. 6679/69). Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate;

c) (art. 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69). Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tabella B della tariffa);

d) adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).

2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'art. 5, ottavo comma, della circolare n. 6679/69, di cui alla lettera b) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai comuni in sede di richiesta di contributo.

3. Alla somma così ottenuta va applicata la riduzione del 75% per una superficie fino a 500 ettari.

4. Per una superficie superiore ai 500 ettari la riduzione è del 70%».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come integrazione al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 5 febbraio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45

01R0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, comma 11 della legge regionale n. 13/2000 per l'ammmodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 agosto 1981, n. 281 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge regionale n. 4 settembre 1990, n. 39 «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina» ed in particolare l'art. 13, come modificato dall'art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., registrato alla Corte dei conti in

data 17 luglio 1991, registro n. 18, foglio n. 294, così come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1995, registro n. 2, foglio n. 161;

Visto l'art. 7, comma 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 che statuisce che vengano apportate le necessarie modifiche e aggiunte al succitato regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, in particolare relativamente:

a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'art. 7, comma *quinqüies*, della legge regionale n. 39/1990, come aggiunto dal comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000;

b) alle modalità di presentazione delle istanze e ai criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dal comma 11, dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire le modalità di presentazione delle istanze ed i criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dal comma 11, dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000, mentre i requisiti igienico sanitari delle strutture verranno stabiliti con successivo regolamento;

Visto il testo regolamentare elaborato dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 17 novembre 2000 in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 3739 del 1° dicembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 10 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 21

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come modificato dalla legge regionale n. 13/2000 finalizzati all'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perché vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in libertà.

Art. 2.

Tipologia di contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, viene perseguito attraverso la concessione dei contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per l'ammodernamento o l'acquisto di strutture esistenti nonché per la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perché vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in libertà.

2. Qualora si tratti di acquisto di strutture esistenti che abbiano già fruito, per il loro ammodernamento o la loro realizzazione, di contributi regionali, l'ammontare del contributo per l'acquisto sarà decurtato dell'importo dei precedenti contributi.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono le provincie, i comuni singoli o associati, i loro consorzi, i privati titolari di ricoveri convenzionati, gli enti o associazioni le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla legge regionale n. 39/1990.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Per l'assegnazione dei contributi sono ritenute prioritarie, nell'ordine, le istanze inoltrate per:

a) l'ammodernamento delle strutture esistenti, con precedenza per quelle che non abbiano già fruito di contributi regionali per il loro ammodernamento, acquisto e costruzione;

b) la costruzione di nuove strutture il cui progetto preveda il ricovero di un massimo di 200 cani per i canili e 100 gatti per i gattili, nelle provincie sprovviste di dette strutture o qualora quelle esistenti risultino inadeguabili;

c) l'acquisto delle strutture esistenti.

Art. 5.

Modalità di inoltro delle domande di contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 vengono concessi su istanza degli interessati, da presentare alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando un apposito modello pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) il progetto di massima dell'opera da realizzare per le nuove strutture e quelle da ammodernare, accompagnato da una relazione tecnico descrittiva dell'impianto, con indicazione del costo complessivo;

b) copia del contratto preliminare di compravendita, con indicazione del costo, planimetria e relazione tecnico descrittiva dell'impianto.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Sono considerate valide le domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le medesime la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della succitata legge regionale il territorio agro-silvo-pastorale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 12 della legge regionale medesima le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie devono interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999, nonché il relativo regolamento di esecuzione per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

Atteso che, prima di soddisfare le domande di istituzione di nuove aziende venatorie, è necessario provvedere all'adempimento di quanto previsto dall'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, secondo cui le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima;

Ritenuto di stabilire un termine per soddisfare le condizioni previste dal citato art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi per l'esame delle nuove richieste di autorizzazione ad istituire aziende venatorie;

Visto l'art. 42, comma 1, della normativa medesima che autorizza la giunta regionale a deliberare i relativi regolamenti di esecuzione;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 15 dicembre 2000 sul testo regolamentare in merito predisposto dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3953 del 15 dicembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 1° febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 4

Regolamento di esecuzione dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 30/1999 in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Modalità di autorizzazione alla conversione in azienda venatoria delle riserve di caccia private o consorziali

1. Le riserve di caccia private o consorziali che hanno chiesto l'applicazione della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, devono rappresentare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi mediante la produzione dei documenti previsti dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000 per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria ovvero di azienda agri-turistico-venatoria.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza dell'applicazione della priorità e delle deroghe previste dall'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, entro il 15 marzo 2001, al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

Art. 2.

Termine procedimento

1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede, entro il 15 maggio 2001, ad emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero a respingere la richiesta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 010/Pres.

Legge regionale n. 12/1995, art. 8. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarietà e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato» ed in particolare l'art. 8 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Ravvisata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 30 della suddetta legge regionale n. 7/2000 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 10 gennaio 2001 sul testo regolamentare predisposto dal servizio del volontariato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 33 del 10 gennaio 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari» di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 gennaio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 5 febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 48*

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in misura non superiore al 95% della spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte:

- a) alla promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari;
- b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario saranno ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È ammessa la presentazione di domande anche da parte di più organizzazioni congiuntamente a condizione che siano tutte regolarmente iscritte secondo quanto previsto dal comma 1.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, comprensive della relazione illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, devono essere presentate al servizio del volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno, secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

2. Al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle domande di contributo, il direttore del servizio del volontariato adotta con decreto un modello di domanda da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Criteri di assegnazione

1. I contributi per le iniziative concernenti la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari saranno assegnati annualmente entro la quota massima del 10% dello stanziamento disponibile sul capitolo; le risorse eventualmente non utilizzate verranno destinate per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere attuate mediante manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attività diverse rivolte a sensibilizzare la collettività in merito a situazioni di disagio, infermità, bisogno o altre ovvero mediante iniziative rivolte ad indirizzare gli interessati verso una o altra attività di volontariato.

3. Ogni progetto presentato non potrà superare l'importo di L. 10.000.000 di spesa e non saranno ammessi più di due progetti per ciascuna organizzazione proponente nell'anno.

4. Al fine dell'assegnazione dei contributi, i progetti presentati ai sensi dei commi precedenti saranno inseriti in una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a) saranno considerati con priorità i progetti riconducibili alle seguenti tipologie:

progetti orientati alla sensibilizzazione nei confronti di situazioni di emergenze sociali, anche su segnalazione da parte di enti o istituzioni interessate; progetti rivolti a situazioni specifiche di disagio, infermità ovvero a soggetti svantaggiati; progetti che prevedano collegamenti o adesioni da parte di enti pubblici; progetti promossi da parte di più organizzazioni congiuntamente;

b) nell'ambito delle predette tipologie, le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto, tenuto conto dei costi e della validità dell'iniziativa desunta dalla relazione illustrativa.

5. Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari ogni progetto presentato non potrà superare l'importo di L. 25.000.000 e quelli presentati da organizzazioni iscritte nel settore culturale e dalle associazioni sportive, qualora non finalizzati ad attività di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o per la salvaguardia dei beni culturali, non potranno superare l'importo di L. 15.000.000; i predetti importi devono considerarsi come limite massimo per ciascuna organizzazione anche nel caso della presentazione di più progetti.

6. I progetti formativi devono riferirsi alle attività e finalità statutarie delle singole organizzazioni.

7. Non saranno ammessi a contributo i progetti formativi che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti.

8. Non saranno in ogni caso ammesse a contributo domande e relativi progetti rivolti:

- a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini;
- b) all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nelle attività ordinarie o correnti.

9. Al fine dell'assegnazione dei contributi, i progetti presentati ai sensi del comma 5 saranno inseriti in una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a) saranno considerati con priorità i progetti formativi riconducibili alle seguenti tipologie:

progetti relativi ad emergenze sociali, anche su segnalazione di enti o istituzioni interessate;

progetti rivolti a situazioni specifiche di disagio, infermità ovvero di soggetti svantaggiati;

progetti promossi da parte di più organizzazioni congiuntamente;

b) nell'ambito delle predette tipologie le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalità dei docenti nonché degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa.

10. La valutazione dei progetti prevista dai commi 4 e 9 viene effettuata sulla base del parere espresso dal comitato regionale per il volontariato previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 12/1995.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria formulata ai sensi dell'art. 5, entro il limite dello stanziamento previsto sul capitolo di bilancio.

2. L'erogazione dei contributi avrà luogo nella misura del 90% in via anticipata ed il saldo verrà corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto; nel caso in cui l'organizzazione risulti già beneficiaria di contributi negli esercizi precedenti, l'erogazione sarà disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto dei contributi già percepiti.

Art. 7.

Rendicontazione

1. La documentazione a rendiconto dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. I termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto che non possono comunque essere superiori ad un anno.

3. Le eventuali richieste di proroga dei termini di cui al comma precedente possono essere accolte dal servizio del volontariato, su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati dovranno essere restituiti all'amministrazione regionale.

4. Le spese, secondo le categorie indicate nel preventivo di spesa, saranno considerate ammissibili solo se riferite al progetto; per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari saranno di regola riconosciute le categorie di spesa per docenza, locazione, oneri diversi, assicurazioni, rimborsi spese ai volontari mentre per le iniziative concernenti la cultura della solidarietà o l'orientamento dei volontari saranno di regola riconosciute le categorie di spesa per relatori, locazione e oneri diversi.

5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto saranno riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 10% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.

6. Sono fatti salvi i casi di revoca del contributo previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 8.

Verifiche

1. Il servizio del volontariato dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte, in qualunque momento, le verifiche di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2001, sono ammesse a contributo le domande presentate, entro il termine previsto dall'art. 4, dalle organizzazioni di volontariato che risultino iscritte al registro entro il mese di febbraio del 2001.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0229

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 10.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 18 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 4

1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è così sostituito:

«La giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:»;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: «f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera e);

c) alla lettera f2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero».

2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è così sostituito:

«7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26-bis dando comunicazione al comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui all'art. 26-bis, ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione.

7-ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce l'erogazione del contributo».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole «degli interventi» e prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: «nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito al comune qualora si sostituisca agli aventi diritto».

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole «, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,» sono sostituite con la parola «sostitutivi».

3. Il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«4. Il comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo».

4. Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«5. Su istanza del proprietario sostituito, il comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2».

5. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima dell'ultimo periodo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo:

«La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni limitatamente alle unità immobiliari occupate dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale».

Art. 3.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 13

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: «nonché le verifiche in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono abrogati.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. La giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera».

Art. 4.

Articolo 13-bis

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese*). — 1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata, il direttore dei lavori:

a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile;

b) trasmette allo sportello unico di cui all'art. 19, in qualità di responsabile dei lavori, la notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, indicando, sentita l'impresa appaltatrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) vigila sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denuncia le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.

2. La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria i nominativi dei tecnici che non hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al comma 1, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini, stabiliti con diffida del comune, per il completamento delle progettazioni.

3. Le imprese nei cui confronti sono state accertate da parte degli Enti competenti gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza nei cantieri, assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono inserite nell'elenco previsto all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 102 del 28 luglio 2000.

4. I tecnici e le imprese inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 non possono assumere incarichi e appalti pubblici e privati. A tal fine all'atto di affidamento è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei tecnici e delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestato il non inserimento negli elenchi».

Art. 5.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 14

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole «Rete telematica regionale sugli appalti» sono sostituite con le parole «sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici prevista dall'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il testo del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«6. La diffusione dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dall'osservatorio sulla ricostruzione previsto dall'art. 18».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 19

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarità contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Qualora lo Sportello unico non rilasci l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 23

1. Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a due milioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata:

a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o inferiori a centocinquanta mila euro, dall'art. 28 e per quelli di importo superiore, dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

c) all'osservanza delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 8.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 24

1. Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri determinati all'art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del 5 agosto 1998».

2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è abrogato.

Art. 9.

Articolo 26-bis

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis (*Qualificazione delle imprese per lavori privati*). — 1. L'esecutore, a qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a trecento milioni di lire, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società organismi di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione per scaglioni di importo».

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le disposizioni dell'art. 26-bis, così come aggiunto dall'art. 9 della presente legge, non si applicano ai privati, singoli o riuniti in consorzio, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state comunicate le concessioni contributive.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 10 aprile 2001

LORENZETTI

01R0470

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 11.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 2 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti per le funzioni da essa delegate, con l'esclusione dell'IRAP, in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e in coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2.

Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni

1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'art. 1 e irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sanzioni per ritardato omesso o insufficiente versamento del tributo

1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.

Art. 4.

Cause di non punibilità

1. L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le condizioni di incertezza di cui al combinato disposto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 5.

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 6.

Compensazione

1. In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente al rimborso in materia di tributi, sentito l'interessato, pronuncia la compensazione del debito rispetto alla sanzione irrogata.

Art. 7.

Riscossione delle sanzioni - Rateizzazione

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Le modalità di concessione della rateizzazione nonché la determinazione del numero delle rate mensili, in relazione all'importo della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della struttura competente in materia di tributi.

Art. 8.

Criteri di determinazione della sanzione

1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei responsabili in solido, il termine è prorogato di un anno.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del procedimento.

Art. 10.

Autotutela

1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni amministrative tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, riconosciuti illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

2. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo.

3. L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 è attribuito al responsabile della struttura competente in materia di tributi.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni finanziarie statali in materia di autotutela.

Art. 11.

Tutela giurisdizionale ed amministrativa

1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della sanzione è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla struttura che ha irrogato la sanzione.

2. Il ricorso amministrativo è proposto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzato alla struttura che ha irrogato la sanzione.

3. La decisione è adottata entro centottanta giorni dal ricevimento del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi eventualmente maturati o maturandi.

4. La decisione è comunicata al ricorrente a cura dell'amministrazione.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1° aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

Art. 13.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980 N. 57 - «NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 1-bis

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis (*Anagrafe tributaria*). — 1. I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti elencati nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e di ogni loro variazione all'ufficio regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione.

2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Riscossione coattiva*). — 1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sanzioni*). — 1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto».

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è abrogato.

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è abrogato.

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Decadenza e rimborso*). — 1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. il contribuente può chiedere la restituzione, con istanza in carta semplice da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di tributi, delle tasse sulle concessioni regionali non dovute, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento richiesto.

3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non è stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il mancato o ritardato pagamento».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Rinvio*). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante «disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o incaricati» e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative».

TITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30 - «DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Sanzioni*). — 1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.

2. Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano le sanzioni previste all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 473/1997 e successive modificazioni.

3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

5. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante «disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Art. 22.

Notifica atti

1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 23.

Estinzione crediti tributari d'importo minimo

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 17 aprile 2001

LORENZETTI

01R0471

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 12.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 2 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna commissione permanente è composta da otto consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis (*Interrogazioni e risposte immediate*). — 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.

2. La seduta è convocata dal presidente del consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale di cui all'art. 30.

3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.

4. L'interrogazione è presentata al presidente del consiglio regionale, uguale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.

5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.

6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il presidente del consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle commissioni permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, come modificato dall'articolo 1.

2. Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1, non ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 17 aprile 2001

LORENZETTI

01R0472

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2001, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001.

(Pubblicata nel s.s. del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 4 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2001-2003 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Ricorso al mercato

1. Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in L. 67.631.800.000.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in L. 67.631.800.000 ed in L. 67.631.800.000.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

Art. 3.

Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria.

Art. 4.

Determinazione aliquota Irap per le società cooperative di lavoro

1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,75 per cento a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

2. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 5.

Fondo consortile Società Tre A a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge per un importo di lire 300 milioni, iscritta nella Unità previsionale di base (di seguito denominate U.P.B.) 7.2.011 «Attività istituzionali», è vincolata all'incremento del fondo consortile della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 6.

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire 838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa 8.1.015, di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni per gli enti dipendenti

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella «C».

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 8.

Finanziamento di programmi comunitari

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di L. 47.722.818.611,

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 9.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B», allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli Stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate in prima applicazione con la presente legge, sono indicate nella tabella «C» allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella «D» allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 10.

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'art. 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2001 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2001 e per gli anni 2002 e 2003 nel bilancio pluriennale 2001/2003.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, addì 27 aprile 2001

LORENZETTI

01R0473

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003.

(Pubblicata nel supplemento straordinario nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 4 maggio 2001)

(Omissis).

01R4074

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2001, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34. Norme in materia di polizia municipale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 27 del 6 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito il comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'unione nazionale dei comuni ed Enti montani (UNCCEM);

b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

d) un esperto designato direttamente dalla giunta regionale».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il presidente del comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2-ter.

2-ter. Il comitato tecnico consultivo regionale disciplina il funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

2-quater. Il comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali».

Art. 2.

*Modificazioni ed integrazioni dell'art. 10 della legge regionale
30 aprile 1990, n. 34*

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le parole «di cui all'art. 9,» sono soppresses le parole «oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale,».

2. All'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le parole «In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:» sono sostituite con le parole «Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla giunta regionale in merito:».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 34/1990, è aggiunto il seguente:

«3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'inizio degli atti da parte del presidente della giunta regionale».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 maggio 2001

LORENZETTI

01R0475

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 36 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 10, comma 1, lett. ss, della legge regionale
15 novembre 1999, n. 30*

1. Alla lettera ss, del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, dopo le parole «interesse regionale» sono aggiunte le parole: «ad eccezione dell'art. 10».

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, già abrogata.

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 35, comma 1, lett. c, della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2000, n. 42, art. 3, comma 1, dopo le parole «*ad esclusione degli articoli*» e prima del numero «10», è aggiunto il numero «9-bis».

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 9-bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, già abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 16 luglio 2001

LORENZETTI

01R0476

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 17.

Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (Leggi regionali 6 marzo 1998, n. 9, 7 aprile 1999, n. 8, 28 febbraio 2000, n. 13).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 36 del 25 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 13 della legge regionale
6 marzo 1998, n. 9*

1. Dopo la lettera *c*, del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) regolamento di organizzazione».

2. Dopo il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie locali.

«1-ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c*) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità».

Art. 2.

*Modificazione dell'art 3, comma 5, della legge regionale
7 aprile 1999 n. 8*

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8, le parole «*dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23*» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2000, n. 13*».

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (*Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata*). — 1. La giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e programmi di cui all'art. 2, provvede con proprio atto, mediante prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di cui all'art. 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi di cui all'art. 2.

2. Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata».

Art. 4.

*Disposizioni transitorie relative alla legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13*

1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lettera *a*), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria».

2. In relazione a quanto disposta al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possano essere incluse in un medesimo capitolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 2001

LORENZETTI

01R0477

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 18.

Ulteriore integrazione della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28. Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione «azienda agricola biologica»».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 2001

LORENZETTI

01R0478

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2001, n. 1.

Disciplina per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2001)

PREMESSO CHE:

La giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 368 del 18 aprile 2001;

La commissione di controllo non ha rilevato vizi di legittimità:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I
SELEZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

O g g e t t o

Il reclutamento di personale regionale si attua nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993.

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale e di assunzione a tempo determinato;
- la tipologia dei procedimenti di selezione;
- le categorie riservatarie e le preferenze;
- le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;
- le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; adempimenti e compiti della Commissione giudicatrice.

Art. 2.

Modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale

1. Per le categorie fino alla D l'accesso al ruolo ha luogo mediante:

a) *selezione per esami;*b) *selezione per titoli ed esame/i;*c) *corso-concorso;*

c) ricorso al collocamento, per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, ai sensi della normativa vigente.

2. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 19 della Legge Regionale n. 7/1997.

3. Il bando di selezione dovrà prevedere la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e di almeno n. 1 lingua straniera. Tale conoscenza dovrà essere rapportata alla categoria professionale messa a concorso.

4. L'assunzione nel ruolo della Regione può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

5. Le procedure di selezione sono indette con determinazione del direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

6. Le procedure di reclutamento devono essere pubblicizzate mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. I bandi di concorso sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. L'amministrazione Regionale utilizza, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale.

Art. 3.

*Modalità di assunzione a tempo determinato
Procedure particolari*

1. L'Amministrazione Regionale ricorre alla stipula dei contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dall'art. 7, comma 1 del contratto integrativo del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, in seguito denominato: «code contrattuali».

2. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui agli articoli 36 e 36/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'assunzione può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

4. Le procedure di selezione sono indette con decreto del direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

5. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del contratto collettivo di lavoro, può ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, di lavoro a distanza e di contratti di formazione e lavoro.

Art. 4.

Selezione per esami

1. Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D, il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in appositi test e/o quesiti da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test.

3. Per i posti di categoria D, il bando può stabilire che la prova scritta consista, in alternativa ad elaborati scritti vertenti sulle materie poste a concorso, in una serie di test e/o quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare le potenzialità e le capacità dei candidati nell'espletamento delle attività che sono chiamati a svolgere.

Art. 5.

Selezione per titoli ed esame/i

1. Nei casi in cui l'ammissione avvenga mediante selezione per titoli ed esame/i la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la/le prova/e scritta/e e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Il bando, qualora si renda necessario ridurre i tempi per preminenti esigenze di celerità dell'azione amministrativa, può prevedere che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dello svolgimento della prova orale per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova stessa.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo; il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 6.

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

Il bando definisce, in base alla categoria ed il profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione. Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai sensi del successivo art. 10, procede a seguito della valutazione delle prove previste dal bando alla predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

La funzione di docenza, espletata nell'ambito del corso di cui al comma precedente non costituisce motivo di incompatibilità ai fini della composizione della commissione ai sensi della richiamata legge n. 10/1994.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100%, è stabilito dal bando di selezione.

Art. 7.

Prove preselettive

1. L'Amministrazione può predeterminare, indicandolo nel bando, ai fini del perseguimento di obiettivi di snellimento e celerità delle procedure, il numero massimo di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione. A tal fine si procede alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi e/o a prove psico-attitudinali ovvero ad altri sistemi indicati di volta in volta nel bando; la gestione della preselezione può essere affidata a ditte specializzate, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

2. Sono ammessi alla preselezione i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. L'istruttoria verrà effettuata dalla competente struttura dell'amministrazione.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alle prove selettive di cui al punto 1, sono ammessi alle prove di selezione previa comunicazione da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8.

Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di selezione le riserve previste dalle vigenti leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione e comunque nei limiti delle quote d'obbligo previste dalle vigenti normative in materia.

2. In materia di preferenze a parità di merito si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 693/1996 e successive modificazioni. Per le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di titoli sono applicate le normative vigenti.

TITOLO II

PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 9.

Domanda di ammissione alla selezione

1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando anche in copia fotostatica l'apposito modulo allegato al bando di selezione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e pena l'esclusione:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di stato membro dell'unione europea (U.E.), purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

c) il godimento dei diritti politici. Per i cittadini degli stati membri della U.E., tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello stato di appartenenza;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola/istituto/università che lo ha rilasciato;

e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione;

f) di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione.

g) di non aver riportato condanne penali in giudizio, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

h) di essere in regola con gli obblighi di leva, con la data di assolvimento del servizio, nonché dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo.

i) l'idoneità fisica all'impiego;

j) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenze a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa (con specificazione dei titoli stessi);

k) l'indirizzo presso il quale devono pervenire a ogni effetto le comunicazioni relative al concorso con l'esatta indicazione del numero di c.a.p. e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni;

l) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale.

4. La suddetta documentazione dovrà in ogni caso pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

5. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

6. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unicamente a copia fotostatica, frontetero, di un documento di identità del candidato in corso di validità. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.

7. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

8. Le domande e l'eventuale documentazione allegata, devono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Non è consentito l'invio tramite fax. Le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili.

9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario; nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'esplicitamento delle prove.

10. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni, fatti salvi casi eccezionali in cui tale termine può essere ridotto a quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

11. I requisiti previsti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del direttore generale della direzione generale II, competente in materia di reclutamento del personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione tamento nei casi previsti dall'art. 7, comma 1.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresì nominati due supplenti per ogni commissione esaminatrice; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. La loro partecipazione ai lavori della commissione è richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza. Ai medesimi è corrisposto un compenso commisurato alle prestazioni effettuate, secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 10/1994.

5. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati e alla tipologia di selezione, il termine per la conclusione dei propri lavori; (il termine stesso è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise);

2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:

a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami;

b) sei mesi dalla data della prima prova selettiva dopo la conclusione del corso di formazione nel caso di corso-concorso.

3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale.

Art. 12.

Adempimenti della commissione esaminatrice

1. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3. La commissione delibera a maggioranza di voti palesi, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2. Non è ammessa l'astensione.

4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

5. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai *curricula*, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai *curricula*, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandolo, le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale.

7. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione.

8. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni; è comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.

Art. 13.

Compensi spettanti ai componenti di commissione

1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni è determinato dall'art. 4 della Legge Regionale n. 10/1994.

2. La disposizione di cui sopra trova applicazione, in quanto compatibile, per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'attribuzione delle borse di studio o di altri benefici a queste ultime assimilabili.

An. 14.

Diario delle prove

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le modalità di cui sopra, la commissione esaminatrice, o in caso di urgenza l'amministrazione, effettua le comunicazioni del diario delle prove mediante lettera raccomandata inviata ai candidati almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15.

Determinazione delle prove scritte

1. La determinazione delle prove scritte è effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico-pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. La predisposizione delle prove scritte è effettuata senza soluzione temporale di continuità prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove o allo svolgimento di selezioni il cui numero di candidati risulti superiore a cinquecento. La commissione deve in ogni caso adottare metodologie che garantiscano la segretezza delle prove medesime.

Art. 16.

Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

3. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche in fotocopia.

4. I candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto dizionari e testi autorizzati dalla commissione.

5. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte prevalente lo svolgimento del tema, è escluso dalla selezione.

6. La commissione esaminatrice e gli incaricati della vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo; la commissione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 17.

Svolgimento delle prove scritte

1. Ammessi i candidati nei locali d'esame la commissione, alla presenza degli stessi, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.

2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande e una piccola, contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.

4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario o dal presidente della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solo dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni.

6. Le procedure del presente articolo possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, a seguito della eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo svolgimento delle prove.

7. Per le prove preselettive, prove scritte e prove tecnico-pratiche, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4.

Art. 18.

Comunicazione dell'esito delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, dopo la valutazione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 19.

Svolgimento delle prove orali

1. La commissione decide le modalità di svolgimento delle prove orali, i quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento.

2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito secondo modalità definite dal presidente della commissione.

3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.

4. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata

da comunicare al presidente della commissione, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovino nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in nessun caso, alle cinque settimane, a decorrere dal parto o dalla interruzione di gravidanza.

5. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti commi.

6. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate nel successivo art. 21.

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.

Art. 20.

Svolgimento di altre prove

1. Le modalità di espletamento delle prove attitudinali, il contenuto e le modalità di espletamento sia delle prove pratiche che di quelle selettive per l'ammissione al corso-concorso sono definite nei relativi bandi.

Art. 21.

Punteggio delle singole prove e punteggio finale

1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi o nei termini previsti dal bando di selezione

2. Ai fini dell'ammissione alla prova orale il candidato deve conseguire nelle prove scritte una media di almeno ventuno trentesimi e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.

3. Ai fini del superamento della selezione il candidato dovrà riportare nelle prove orali e pratiche una valutazione di almeno diciotto trentesimi.

4. Nella valutazione finale delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nelle selezioni in cui sono previste due prove scritte, il punteggio finale si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

6. Nelle selezioni per titoli ed esami l'attribuzione dei punteggi è definita nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 22.

Formulazione graduatoria

1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando.

2. La graduatoria definitiva di merito con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge è approvata con provvedimento del Direttore Generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale. Essa sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

3. La graduatoria del concorso rimane efficace e può essere utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.

Art. 23.

Accertamento dei requisiti per l'accesso

1. Entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, devono essere confermate qualora le stesse costituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

4. Di norma entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'amministrazione regionale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 24.

Sede di servizio

1. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori della selezione può essere effettuata previo colloquio attitudinale degli interessati,

2. Qualora le sedi lavorative dei posti messi a concorso siano ubicate in località territoriali diverse, è consentita ai vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta della sede.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzo della graduatoria.

Art. 25.

Ritiro della documentazione

1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda e al *curriculum* possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. Decorso tale periodo, la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati. I candidati possono ritirare, anche prima dell'espletamento del concorso, la documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.

Art. 26.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alle norme regionali, statali e contrattuali vigenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 23 maggio 2001

DI STASI

01R0460

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2001, n. 8.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE

«Il Governo ha inoltre osservato circa le attività di spesa finanziate con fondi statali vincolati, ai sensi dell'art. 2 (Tab. B) è fatto generico riferimento a provvedimenti legislativi anziché ad apposite leggi regionali di supporto».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 2001 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato «A» nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 2001 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato «B» in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato.

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 maggio 2001

DI STASI

01R0458

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2001, n. 9.

Bilancio di competenza e di cassa 2001 e Bilancio pluriennale 2001/2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2001)

(Omissis).

DI STASI

01R0459**REGIONE BASILICATA**

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000 n. 43.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 26 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 2000 fissato dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 43, per la presentazione delle domande di cessazione volontaria dal servizio per il collocamento a riposo è prorogato al 31 dicembre 2001 ed è perentorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 marzo 2001

BUBBICO

01R0290

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 17.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 40 - norme per la promozione e tutela delle comunità Arbereshe in Basilicata - abrogazione legge regionale 28 marzo 1996 n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 26 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 40, è così modificato:

i contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:
erogazione del 75% del contributo assegnato entro trenta giorni dal riparto del fondo;

saldo del restante 25% a presentazione della rendicontazione e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal Piano Comunale.

Tali adempimenti dovranno essere perentoriamente compiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento pena la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Art. 2.

Per le richieste di contributi pervenute nell'anno 1999 la revoca di cui all'art. 7 della legge regionale n. 40/1998 non opera per i Comuni che hanno presentato il rendiconto entro il 30 aprile 2000.

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 marzo 2001

BUBBICO

01R0291

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 21 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge 5 aprile 2000 n. 28 è così modificato:

«Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private».

Art. 2.

1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata devono essere presentate entro dodici mesi dalla data di emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio degli studi di cui al precedente comma 1 è regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 aprile 2001

BUBBICO

01R0292

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001, n. 19.

Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 21 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce e disciplina l'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN) nell'iter di formazione degli atti normativi e amministrativi della Regione Basilicata.

2. L'adozione dell'AIR è diretta a favorire il perseguimento di obiettivi di:

- a) miglioramento della qualità dei processi decisionali;
- b) trasparenza dei procedimenti di formazione degli atti;
- c) valutazione dei costi e degli effetti dell'attività amministrativa;
- d) tutela degli interessi degli amministrati.

3. L'applicazione dell'ATN è finalizzata a perseguire esigenze di:

- a) semplificazione legislativa e regolamentare;
- b) delegificazione, deregolamentazione, autoregolamentazione,
- c) riordino e coordinamento automatico delle normative vigenti.

Art. 2.

Analisi di impatto della regolazione

1. L'AIR è uno strumento tecnico-amministrativo, che accompagna la relazione illustrativa degli schemi di atti legislativi e regolamentari da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organi competenti.

2. L'AIR prende in esame lo schema di provvedimento dal punto di vista esclusivamente tecnico, avendo riguardo:

- a) all'opportunità dell'intervento regolatorio ed alle possibili opzioni alternative;
- b) all'adeguatezza degli strumenti amministrativi prescelti;
- c) al contesto normativo di riferimento;
- d) agli obiettivi e ai destinatari dell'atto;
- e) agli oneri ed ai vincoli previsti per l'amministrazione e per i soggetti interessati;
- f) alla congruità dei mezzi attivabili in rapporto ai risultati attesi;
- g) alla fattibilità procedurale ed organizzativa della disciplina prevista.

3. L'AIR ha valenza tecnico-consultiva e non costituisce impedimento o motivo dirimente per l'adozione, da parte dell'organo competente, dello schema di provvedimento sottoposto al suo esame.

Art. 3.

Analisi tecnico-normativa

1. L'ATN è uno strumento di verifica tecnica delle proposte di legge o di regolamento, che è parte integrante della relazione di accompagnamento agli schemi di provvedimenti medesimi.

2. L'ATN prende in esame lo schema di provvedimento dal punto di vista esclusivamente tecnico, avendo riguardo:

- a) al quadro normativo vigente;
- b) alla legittimità costituzionale;
- c) alla compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze proprie della Regione;
- d) alla coerenza con le fonti legislative primarie;
- e) alla struttura ed al linguaggio del testo normativo;
- f) alla correttezza dei riferimenti normativi;
- g) agli effetti della rilegificazione, delegificazione ed abrogazione nelle materie considerate.

Art. 4.

Redazione dei testi unici

1. Per perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1999, n. 7.

2. Il Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 5 predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro il 30 giugno 2002.

3. Entro quattro mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza bimestrale, il Gruppo riferisce mediante apposita relazione alla Commissione Consiliare permanente per gli Affari istituzionali sullo stato del lavoro svolto e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa.

4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2 ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio Regionale per l'approvazione.

5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

Art. 5.

Fase preparatoria

1. Al fine di mettere a punto modelli sperimentali di applicazione dell'AIR, è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da 9 dirigenti e funzionari designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è assistito e supportato da 3 esperti di particolare qualificazione. I 3 esperti e il coordinatore del Gruppo di lavoro sono a loro volta individuati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Al Gruppo di lavoro e agli esperti è altresì affidato il compito di predisporre modelli di applicazione dell'ATN e di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Implementazione dell'AIR e dell'ATN

1. Ultimata la fase preparatoria di cui al precedente art. 5, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio provvedono, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza e per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ad incardinare i procedimenti relativi all'AIR ed all'ATN nelle strutture regionali e di adeguarne la disciplina organizzativa, prevedendo comunque una prima applicazione a titolo sperimentale.

2. L'Istituto F.S. Nitti, di cui alla legge regionale n. 6/1998 e successive modificazioni, promuove specifici interventi di formazione ed aggiornamento per l'implementazione dell'AIR, dell'ATN e degli altri strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, anche attraverso il confronto con esperienze extraregionali.

3. Gli strumenti ed i materiali predisposti ed utilizzati, sia nelle attività formative dell'Istituto F.S. Nitti sia nell'esercizio della funzione di valutazione da parte delle strutture regionali competenti, sono resi disponibili per le amministrazioni locali che vi abbiano interesse.

Art. 7.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 aprile 2001

BUBBICO

01R0293

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 20.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 dell'8 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*), comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 18 «Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico - motorie» è così sostituita:

«*b*) in conto capitale fino all'80% e per un massimo di 100 milioni per interventi intesi a ripristinare l'agibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 maggio 2001

BUBBICO

01R0423

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 21.

Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 dell'8 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8, è così modificato:

«Una unità per ciascuna delle strutture di cui al precedente articolo 2, può essere richiesta in posizione di comando da enti pubblici di diritto pubblico, da enti locali o sub-regionali, dal comparto scuola del Ministero della pubblica istruzione e da ogni altro Ministero. Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del consiglio regionale le unità, in posizione di comando, non possono superare il numero di due. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell'incarico».

Art. 2.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 maggio 2001

BUBBICO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA
(Prot. n. 16/2/02.02 - Potenza, 24 aprile 2001)

Legge regionale concernente «Modifica all'art. 3, comma 2, alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Come osservato dal Ministero della pubblica istruzione in relazione all'art. 1, la Regione nell'applicazione della norma dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede espressamente i casi in cui è possibile utilizzare personale della scuola presso altre amministrazioni.

Il Commissario del Governo: Fusco

01R0424

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 22.

Disciplina «De minimis» dei regimi regionali di aiuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 dell'8 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Con la presente legge viene data attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella G.U.C.E. L 10/30 del 13 gennaio 2001.

Art. 2.

Oggetto della legge

1. I regimi regionali di aiuto disciplinati dalla legge regionale n. 49 del 14 aprile 2000 - «Aiuti alle nuove imprese» (articoli 13-18); «Aiuti alle microimprese» (articoli 19-23); «Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e turistiche» (articoli 24-28); «Aiuti all'acquisizione di servizi» (articoli 29-32); «Strumenti di finanza innovativa» (articoli 33-36); «Ricerca e sviluppo tecnologico» (articoli 37-41) - si applicano nei limiti contributivi e secondo le modalità attuative stabiliti dal precitato regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione.

Art. 3.

Massimale ed intensità dell'aiuto

1. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa, in applicazione dei regimi regionali di aiuti di cui alla legge regionale n. 49/2000, non può superare i 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dal regime e dalla forma di aiuto attivato.

2. Il massimale di cui al comma precedente è espresso in termini di sovvenzione diretta in danaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione in danaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. L'intensità dell'aiuto non può eccedere il 40% delle spese di investimento ritenute ammissibili.

Art. 4.

Cumulo e controllo

1. Ai fini di assicurare il rispetto del massimale di aiuto, di cui all'articolo precedente, all'atto della presentazione della richiesta di un aiuto *de minimis* l'impresa deve fornire esaurienti informazioni su eventuali altri *de minimis* dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti, indipendentemente dalla natura regionale nazionale o comunitaria delle risorse attivate.

2. È istituito, presso l'ufficio monitoraggio economico-finanziario e ricerca del Dipartimento attività produttive e politiche dell'impresa, un registro centrale degli aiuti *de minimis* ove sono riportate e conservate, per almeno dieci anni, tutte le informazioni concernenti l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione.

Art. 5.

Abrogazione

1. La legge regionale n. 62 del 29 dicembre 2000, è abrogata.

Art. 6.

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 maggio 2001

BUBBICO

01R0425

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10